

ALLEGATO G.

**DECISIONE**

PAGINA BIANCA

## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE DEI CONTI

## A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai seguenti Magistrati:

- Presidente:* dott. Ferdinando CARBONE
- Presidenti di Sezione:* dott. Eduardo GRECO  
prof. dott. Giuseppe CATALDI  
dott. Eugenio CAMPBELL
- Consiglieri:* dott. Ettore COSTA  
prof. dott. Antonio BENNATI  
prof. dott. Antonio DE STEFANO  
dott. Cesare PASCARELLA  
dott. Aurelio BONOMI  
dott. Francesco VENTURA SIGNORETTI
- Referendario:* dott. Carlo COSTANZA - relatore

ha pronunciato la seguente

## DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della provincia di Bolzano per l'esercizio 1968.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 26 luglio 1969 il relatore Referendario dott. Carlo Costanza ed il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale dott. Vittorio Olivieri Sangiacomo.

## FATTO

Il rendiconto generale della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1968 è stato presentato alla Corte dei conti, Delegazione per la Regione Trentino-Alto Adige, in data 27 giugno 1969.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le sue risultanze sono le seguenti:

I - *Competenza:**Entrata:*

Titolo I - Entrate tributarie . . . . .	L.	882.197.245
Titolo II - Compartecipazione a tributi erariali e regionali . . . . .	»	9.873.683.695
Titolo III - Entrate extratributarie . . . . .	»	1.428.236.661
	L.	<u>12.184.117.601</u>
Titolo IV - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti . . . . .	»	251.909.549
Titolo V - Assunzione di prestiti . . . . .	»	720.000.000
Titolo VI - Contabilità speciali . . . . .	»	1.475.785.514
	L.	<u>14.631.812.664</u>

*Spesa:*

Titolo I - Spese correnti . . . . .	L.	8.273.699.386
Titolo II - Spese per investimenti . . . . .	»	4.571.011.650
Titolo III - Rimborso di prestiti . . . . .	»	327.758.298
Titolo IV - Contabilità speciali . . . . .	»	1.475.785.514
	L.	<u>14.648.254.848</u>

Entrate tributarie ed extra-tributarie (Totale dei titoli I, II e III) . . . . .	L.	12.184.117.601
Spese correnti . . . . .	»	8.273.699.386
	L.	<u>3.910.418.215</u>

*Riepilogo:*

Totale complessivo entrata . . . . .	L.	14.631.812.664
Totale complessivo spesa . . . . .	»	14.648.254.848
Differenza (disavanzo finanziario) . . . . .	L.	<u>16.442.184</u>

II - *Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1968 . . . . .	L.	3.848.388.305
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti . . . . .	L.	4.672.580.776
Totale dei residui attivi . . . . .	L.	<u>8.520.969.081</u>

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Passivi:*

somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1968 . . .	L.	6.557.429.971
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . . . »		5.857.282.403
		5.857.282.403
Totale dei residui passivi . . . . .	L.	12.414.712.374

Il Pubblico ministero, nella sua requisitoria, espone alcune considerazioni in ordine allo svolgimento della gestione del bilancio provinciale, ha chiesto che le Sezioni riunite vogliano dichiarare regolare il rendiconto generale della provincia di Bolzano per l'esercizio 1968.

## DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati del rendiconto generale con le leggi del bilancio è stata verificata la concordanza dei dati concernenti le entrate con gli elementi acquisiti nonché di quelli relativi alle spese ordinate e pagate durante l'esercizio con le scritture tenute dalla Corte. Sono state altresì accertate le somme rimaste da pagare nel conto della competenza dell'esercizio 1968 e quelle da mandare in economia alla chiusura dell'esercizio stesso, sulla base delle deliberazioni di impegno di spesa e dei mandati emessi.

Le previsioni definitive della gestione 1968 esprimevano un disavanzo di lire 662.500.000, a seguito di variazioni introdotte con leggi provinciali 19 maggio 1968, n. 5, 12 luglio 1968, n. 11, 7 novembre 1968, n. 18, all'iniziale pareggio del bilancio di previsione.

Tale disavanzo risultava peraltro, meramente formale, essendo coperto dall'avanzo di amministrazione dei precedenti esercizi, al quale la legge n. 11 sopra indicata fa espresso riferimento, senza, tuttavia, disporre l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata.

In sede consuntiva il disavanzo accertato nel conto della competenza risulta contenuto nella minor misura di lire 16.442.182 che è, quindi, da considerare coperto.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione provinciale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

## P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite

visti gli articoli 100, secondo comma e 103, secondo comma della Costituzione;

visto lo Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

viste le vigenti disposizioni legislative e regolamentari sull'ordinamento dei comuni e delle province per la parte applicabile alle province della Regione Trentino-Alto Adige;

'vista la legge provinciale 26 gennaio 1968, n. 3, che approva il bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'esercizio 1968;

viste le leggi provinciali 19 maggio 1968, n. 5, 12 luglio 1968, n. 11, 7 novembre 1968, n. 18, recanti aggiunte o variazioni al bilancio di previsione;

sulle conformi requisitorie del Pubblico ministero;

dichiara regolare il rendiconto generale della provincia di Bolzano per l'esercizio 1968.

Ordina che lo stesso munito del visto della Corte sia restituito al Presidente della Giunta per la successiva presentazione al Consiglio provinciale di Bolzano e che la presente decisione con la unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta provinciale di Bolzano, nonchè al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 26 luglio 1969.

L'ESTENSORE  
F.to Costanza

IL PRESIDENTE  
F.to Carbone

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 26 luglio 1969.

IL SEGRETARIO  
F.to Romano

**RELAZIONE**

PAGINA BIANCA



1. — *Aspetti finanziari e patrimoniali della gestione.*

a) *Considerazioni generali.* — La tardiva approvazione del bilancio di previsione per il 1968, avvenuta con legge provinciale 26 gennaio 1968, n. 3 (pubblicata nel Bollettino ufficiale del 6 febbraio 1968, n. 6) ha posto la Provincia — non essendo stato autorizzato l'esercizio provvisorio — nell'impossibilità di compiere attività di gestione per oltre un mese. Ciò che non ha mancato di provocare difficoltà, specie per i pagamenti relativi a stipendi e premi di assicurazione.

In ordine all'impostazione del bilancio, va ribadita l'esigenza di una più prudente valutazione della quota di entrate tributarie della Regione destinate alla Provincia, a norma dell'articolo 70 dello Statuto, che, anche per il 1968, è risultata pari a lire 420 milioni, a fronte di una previsione di lire 500 milioni, con conseguente alterazione della situazione finanziaria.

Si rileva, inoltre, che la frequenza delle integrazioni, mediante prelevamento dal « Fondo di riserva per le assegnazioni deficienti di bilancio » — deliberate dalla Giunta provinciale — dei capitoli di bilancio relativi alle spese riservate e di rappresentanza del Presidente e degli Assessori, rende opportuna una più attenta valutazione, in sede preventiva, delle esigenze che possono determinare la lievitazione in corso d'esercizio.

Come già osservato nella precedente relazione, molti capitoli di spesa (19) dello stato di previsione sono, tuttora, carenti della necessaria disciplina normativa, alla cui mancanza non può adeguatamente surrogare il riferimento, a mente dell'articolo 92 dello Statuto, alla legislazione statale concernente materie analoghe, ovvero agli articoli 145 e 314 della legge comunale e provinciale (spese facoltative).

Del tutto privo di sostegno normativo risulta, infine, il capitolo 238 (Fondo per contributi ed interventi vari).

La tempestiva presentazione del conto consuntivo pervenuto alla Delegazione della Corte per la Regione Trentino-Alto Adige in data 27 giugno 1969 — oltre a consentire il contemporaneo esame delle gestioni operanti nell'ambito regionale — soddisfa le preminenti esigenze del coordinamento della finanza pubblica.

b) *Gestione di competenza.* — Il pareggio fra entrate e uscite previsto, in preventivo, per l'esercizio 1968, nell'importo complessivo di lire 12.722.793.930, è stato alterato per effetto delle variazioni di bilancio, disposte, nel corso dell'esercizio, con leggi provinciali 19 maggio 1968, n. 5; 12 luglio 1968, n. 11; 7 novembre 1968, n. 18. L'aumento che si è verificato nelle previsioni è stato, per l'entrata, di lire 1.266.036.228 e, per la spesa, di lire 1.928.536.228. Alla copertura della eccedenza passiva di lire 662.500.000, così determinatasi, la legge provinciale n. 11 del 1968 ha destinato l'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 1967.

In conseguenza di tali variazioni, le previsioni definitive risultavano fissate, a pareggio, in lire 14.651.1330.158.

Al 31 dicembre 1968, gli accertamenti di entrata ammontavano a lire 14.631.812.664, delle quali riscosse lire 10.783.424.359 e rimaste da riscuotere lire 3.848.388.305, e gli accertamenti di spesa a lire 14.648.254.848, con un disavanzo finanziario di lire 16.442.184, interamente coperto mediante parziale utilizzazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

c) *Gestione dei residui.* — Al 1° gennaio 1968, il conto dei residui dei precedenti esercizi presentava residui attivi per lire 10.540.443.253 e residui passivi per lire 12.601.628.267, con un'eccedenza passiva di lire 2.061.185.014.

(19) Si tratta, in particolare, dei capitoli seguenti: 71, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 160, 166, 167, 168, 170, 171, 200, 201, 202, 213, 222, 280, 281, 282, 314, 316, 322, 323, 327.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel corso dell'esercizio sono state riscosse, in conto residui attivi, lire 5.744.505.633 e sono rimaste da riscuotere al 31 dicembre 1968 lire 4.672.580.776 per un totale di riaccertamenti pari a lire 10.417.086.409; sono state pagate, in conto residui passivi, lire 6.393.164.354 e sono rimaste da pagare al 31 dicembre 1968 lire 5.857.282.403 per un totale di riaccertamenti pari a lire 12.250.446.757.

Per effetto della gestione di competenza del 1968, gli importi dei residui attivi, in lire 3.848.388.305, e di quelli passivi, in lire 6.557.429.971, vanno a sommarsi con quelli dei residui degli esercizi pregressi formando, alla fine dell'anno, il totale di lire 8 miliardi 520.969.081 per la parte attiva, e di lire 12.414.712.374 per quella passiva.

L'eccedenza passiva di lire 3.893.743.293 che ne risulta, pone in luce, rispetto a quell'accertata alla chiusura dell'esercizio 1967 un peggioramento nella situazione dei residui in lire 1.832.558.279.

Tali dati rendono ancor una volta manifesta l'esigenza, già richiamata dalla Corte nelle precedenti relazioni, di render più spedita la gestione dei residui, onde poter definire i rapporti debitori e creditori della Provincia entro più ragionevoli limiti di tempo.

d) *Movimento di cassa.* — Nel corso dell'esercizio si sono verificate riscossioni per un totale di lire 19.251.672.728 (di cui lire 10.783.424.359 in conto competenza e lire 8 miliardi 468.248.369 in conto residui), pari al 76,85 % degli accertamenti, e pagamenti per un totale di lire 14.483.989.231 (di cui lire 8.090.824.877 in conto competenza e lire 6.393.164.354 in conto residui), pari al 53,77% degli impegni, con una eccedenza delle riscossioni pari a lire 4.767.683.497. Di conseguenza, il fondo di cassa è salito da lire 2.723.742.736 al 1° gennaio 1968 a lire 4.767.683.497 al 31 dicembre 1968.

e) *Avanzo di amministrazione.* — La gestione finanziaria per l'esercizio 1968 si è chiusa con un avanzo di amministrazione di lire 873.940.204, risultante dalla differenza tra la somma di lire 13.288.652.578 (costituita dal fondo di cassa, per lire 4.767.683.497, e dai residui attivi, per lire 8.520.969.081) e l'importo dei residui passivi pari a lire 12 miliardi 414.712.374.

Rispetto a quello accertato al 31 dicembre 1967 (lire 662.557.722), tale avanzo presenta un aumento di lire 211.382.482, che costituisce il risultato finanziario relativo alla gestione per l'esercizio 1968 (disavanzo della gestione di competenza per lire 16.442.184, miglioramento nella situazione dei residui per lire 227 milioni 824.666), da valutarsi, peraltro, tenendo conto che fra i residui attivi sono compresi mutui autorizzati, ma non ancora contratti, per lire 2.120.000.000.

f) *Situazione patrimoniale.* — Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 il conto generale della Provincia di Bolzano presentava attività per lire 22.743.045.373 e passività per lire 19.353.370.418 con una eccedenza attiva di lire 3.389.674.955 che, rispetto a quella esistente all'inizio dell'esercizio (lire 3.883.054.861), denota un peggioramento patrimoniale di lire 493.379.906, risultante dalla differenza tra l'importo di nuovi mutui e quello relativo al valore degli immobili acquistati e delle quote di ammortamento di mutui pregressi.

La consistenza dei mutui passivi che, al 1° gennaio 1968, era di lire 5.706.736.199, è salita, al 31 dicembre 1968, a lire 6.858.833.044 con un incremento netto di lire 1 miliardo 152.096.845.

g) *Mutui passivi.* — Anche nel consuntivo 1968 risultano iscritte, fra i residui passivi, partite relative a mutui autorizzati ma non ancora contratti. Si tratta in particolare del mutuo destinato a finanziare parte dei lavori di sistemazione e costruzione di strade provinciali previsti (capitolo 310) per un importo di lire 320.000.000 (legge provinciale 19 maggio 1968, n. 5).

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si richiamano, in proposito, le considerazioni formulate nelle precedenti relazioni in ordine agli anomali riflessi, sul conto del patrimonio, di tale sistema di contabilizzazione.

h) *Gestioni fuori bilancio.* — Nel corso dell'esercizio sono state soppresse, con legge provinciale 19 maggio 1968, n. 6, due gestioni fuori bilancio di particolare rilievo, sia sotto il profilo finanziario che per l'ampiezza del settore d'intervento. Si tratta del Fondo provinciale per l'istruzione professionale degli apprendisti (istituito con legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3) e di quello per l'addestramento professionale dei lavoratori (istituito con legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9), i quali erano stati, fin dal 1967, parzialmente sottoposti al controllo della Corte per spontanea determinazione della Provincia.

È, per contro, da notare come, con legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, sia stato istituito il Fondo provinciale per interventi nel settore edilizio (consistenza di cassa, al 31 dicembre 1968, lire 70.000.000), che viene ad aggiungersi alle altre tre gestioni extra bilancio già operanti, con varia estensione di finalità e di beneficiari, nel campo dell'edilizia abitativa:

— Fondo per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli, istituito con legge provinciale 10 luglio 1961, n. 6, (consistenza di cassa, al 31 dicembre 1968, presso la Cassa di risparmio di Bolzano, che funge da cassiere-tesoriere, lire 280.116.235);

— Fondo provinciale per il risanamento edilizio, istituito con legge provinciale 29 dicembre 1966, n. 14, (consistenza di cassa, al 31 dicembre 1968, presso la Cassa di risparmio di Bolzano, che funge da cassiere-tesoriere, lire 372.798.000);

— Fondo provinciale per la concessione di contributi sui mutui per la costruzione di abitazioni popolari, istituito con legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, modificata con leggi provinciali n. 13 del 1963, n. 2 del 1965 e n. 12 del 1966. (Al Comitato che amministra il Fondo è demandata l'approvazione dei contratti. L'importo dei contributi è, poi, erogato ai vari Istituti di credito mutanti).

A parte la indebita sottrazione al bilancio provinciale delle somme amministrare dai predetti organismi, già in passato sottolineata dalla Corte, è da rilevare come l'ulteriore frazionamento degli interventi destinati ad uno stesso settore possa comportare un pregiudizievole difetto di coordinamento tra le iniziative dei diversi Fondi, e riflessi negativi per il conseguimento degli obiettivi comuni alla varia normativa vigente in materia edilizia.

i) *Gestioni autonome.* — Caratteristiche del tutto diverse da quelle extra bilancio presenta la gestione delle due Aziende agricole di Laimburg e di Unterberg, istituite, fin dal 1960, con decreto del Presidente della Giunta Provinciale. I relativi rendiconti — che non hanno dato luogo a particolari osservazioni — sono, infatti, soggetti al controllo della Corte e le risultanze, attive o passive, di esercizio vengono incluse, annualmente, nel conto consuntivo della Provincia.

La rispettiva situazione finanziaria e patrimoniale, al 31 dicembre 1968, si compendia nei dati seguenti:

— Azienda agricola di Laimburg:			
fondo cassa	. . . . .	L.	560
patrimonio	. . . . .	»	80.623.834
— Azienda agricola di Unterberg:			
fondo cassa	. . . . .	»	4.977.985
patrimonio	. . . . .	»	8.998.664

## 2. — *Organizzazione e personale.*

Anche nel 1968, la Provincia ha fatto frequente ricorso all'opera di estranei. Soltanto in 10 casi, peraltro, ciò è avvenuto con il conferimento di incarichi di studio propriamente detti.

In altri 12 casi, invece, gli incaricati — alcuni dei quali prestano la loro opera da molti anni — risultano assunti temporaneamente, ai sensi dell'articolo 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, in relazione alle vacanze che permangono, tuttora, nei ruoli organici.

La natura sostanzialmente impiegatizia delle prestazioni di tali incaricati — resa manifesta dalla periodicità mensile della retribuzione (20), nonché dalle provvidenze assicurative, previdenziali, sanitarie e di quiescenza delle quali beneficiano — comporta la necessità di valutare, nella sede competente, se le esigenze che hanno determinato le assunzioni siano oppur no di carattere permanente, e nell'affermativa, se le medesime non siano piuttosto da soddisfare mediante il reclutamento per concorso del personale necessario, tanto più che gli estranei, dei quali la Provincia si avvale in via transitoria, non sempre risultano in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento organico per l'assunzione in ruolo.

Non dissimili considerazioni possono formularsi riguardo ad altre categorie di incaricati — custodi e portieri, assistenti tecnico-pratici e segretari dei Licei scientifici degli Istituti tecnici — trattandosi di personale che la Provincia è tenuta a fornire per legge (articolo 144 del testo unico Legge comunale e provinciale).

Per il personale delle scuole professionali, infine, è da porre in rilievo che, anche nel 1968, nonostante l'inquadramento in ruolo degli insegnanti incaricati — disposto con legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, di cui si è fatto cenno nella precedente relazione — è stata costantemente coperta la percentuale del 15% di personale in soprannumero, ammessa per esigenze di carattere eccezionale, anche dopo le dimissioni dall'incarico di numerosi appartenenti alla categoria (per lo più, assunti in ruolo) (21).

In tema di trattamento economico, è da rilevare il progressivo incremento delle spese per le missioni del personale — salite, nel 1968, a lire 54.860.700 (22) — in parte dovuto alla concessione di una indennità forfettaria fissa ai capi cantonieri e ad alcuni insegnanti delle scuole professionali; nonché dei compensi per lavoro straordinario, il cui importo si è quasi raddoppiato (lire 2.323.625,) rispetto al precedente esercizio (lire 1 milione 249.415).

Nel 1968 sono stati tenuti un corso di aggiornamento per gli insegnanti degli Istituti agrari (23) ed un corso di preparazione e formazione per gli infermieri (24).

Alcuni impiegati hanno, inoltre, partecipato a viaggi d'istruzione e a convegni di studio.

È stato, infine, patrocinato un viaggio di studio in Svizzera per 90 componenti delle Commissioni urbanistiche, con assunzione da parte della Provincia delle spese di viaggio e soggiorno, per un importo complessivo di lire 1.793.375.

(20) Di importo oscillante fra le 100 e le 270 mila lire.

(21) Le vacanze organiche coperte negli Istituti professionali sono state, complessivamente, 37.

(22) Nel 1967, lire 44.329.308.

(23) Con una spesa di lire 257.915 (39 partecipanti, per un periodo di 6 giorni). Venti insegnanti degli Istituti agrari hanno, altresì, partecipato al Convegno della Fertirrigazione alla Raifenhaus di Bolzano, con una spesa di lire 104.255.

(24) Con una spesa di lire 250.000 (11 partecipanti, per un periodo di 20 giorni).

### 3. — *Attività contrattuale.*

La Provincia ha concluso, nel 1968, 154 contratti passivi, per un importo complessivo di 2,7 miliardi; 152 contratti attivi, per un importo di poco superiore a 151 milioni; 3 permutate immobiliari per un importo di lire 146.500; 56 contratti per lavori in economia, con il sistema dei cottimi fiduciari, per un importo di 162 milioni circa (25).

Le concessioni ad enti pubblici di lavori e servizi sono state 26 per un totale di 64 milioni.

Per la scelta del contraente nei contratti passivi la Provincia, che, neppure nel 1968, ha fatto ricorso al sistema dell'asta pubblica, si è avvalsa, in prevalenza, della licitazione privata nel settore dei lavori (109 contratti per 2,3 miliardi circa) e delle forniture e servizi vari (4 contratti per 28 milioni circa), con un notevole aumento, rispetto al precedente esercizio, sia del numero dei contratti (+ 38) che del loro importo (+ 500 milioni circa).

Risulta, per contro, diminuito il numero dei contratti passivi stipulati a trattativa privata (41 per un importo di 392 milioni circa) (26), la maggior parte dei quali, in relazione all'oggetto, non avrebbe, l'altra parte, consentito il ricorso a diversa procedura negoziale (27); ciò che sarebbe stato, in astratto, possibile — prescindendo dalle concrete circostanze, di volta in volta, addotte a giustificazione della deroga dagli ordinari sistemi di contrattazione — soltanto per i contratti aventi ad oggetto lavori di varia natura (11 contratti per 115 milioni circa).

L'evoluzione dei criteri di scelta, così praticati dalla Provincia nel 1968, merita quindi, per le garanzie obiettive che vi sono connesse, una valutazione nettamente positiva.

A contrarie conclusioni devesi, invece, pervenire per i contratti attivi (152 per un importo di 151 milioni), che sono stati tutti conclusi a trattativa privata, sebbene il rispettivo oggetto — vendite e locazioni — comportasse, tipicamente, il ricorso alle altre procedure di gara. In proposito, è anche da rilevare l'entità, particolarmente modesta, dei fitti attivi, che sommano a 2,7 milioni circa, per 119 contratti (28).

Per il servizio automobilistico — che non è stato, finora, oggetto di specifica disciplina ed al quale sovrintendono l'economista provinciale ed il capo officina, i quali rivestono altresì la qualifica di consegnatari del materiale in dotazione — la Provincia dispone di 10 autovetture (29), destinate a funzioni di rappresentanza, e di 31 veicoli di vario genere (30), adibiti a servizi tecnici.

Il numero complessivo dei chilometri percorsi nell'anno dagli automezzi provinciali è stato di 314.422, con una spesa complessiva, fra costi di esercizio e manutenzione, di 7,2 milioni per le vetture di rappresentanza e di 18 milioni circa per gli altri autoveicoli, ivi comprese le macchine operatrici occorrenti per i servizi stradali, di spazzaneve e simili. Tenendo conto anche dello speciale compenso, rapportato al chilometraggio, corrisposto al personale di guida, ai sensi dell'articolo 103 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 (nel 1968, lire 943.270), la spesa unitaria annuale di esercizio per ciascun automezzo (vetture ed altri veicoli) si aggira sulle 650 mila lire, e quella per ogni chilometro di percorrenza risulta pari a 85 lire circa (31).

(25) L'importo dei lavori in economia eseguiti in amministrazione diretta è stato di 483 milioni.

(26) Nel 1967 i contratti passivi conclusi a trattativa privata sono stati 466 per un importo di 1.103.952.918.

(27) Trattasi, infatti, di 1 contratto di mutuo per 230 milioni, di 15 acquisti immobiliari per circa 32 milioni, di 2 costituzioni di servitù per circa 7 milioni e di 2 locazioni per circa 8 milioni.

(28) Si è visto che per 2 locazioni passive la Provincia sostiene un onere di circa 8 milioni.

(29) Delle quali, 2 sostituite nel 1968.

(30) Dei quali, 7 acquistati nel 1968.

(31) Non sono stati, a tali fini, considerati gli oneri relativi al normale trattamento economico del personale di guida.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Detti importi non sono comprensivi degli oneri sostenuti dalla Provincia per i contratti di assicurazione (28 polizze) a copertura del rischio per la responsabilità civile. La spesa annuale, a tale titolo sostenuta, è stata, complessivamente, di 3,4 milioni.

#### 4. — *Contributi e sussidi.*

Nel 1968 sono stati complessivamente erogati 3,1 miliardi per la concessione dei contributi e sussidi.

A garanzia dell'effettivo perseguimento delle finalità, di volta in volta, considerate, la Provincia non manca di richiedere, ai fini della liquidazione o del saldo delle varie sovvenzioni, una adeguata documentazione o un rendiconto dell'attività svolta, con la sola eccezione per i contributi obbligatori.

#### 5. — *Proposte.*

Richiamate le proposte contenute nelle precedenti relazioni, che conservano la loro validità, è da far cenno dei problemi posti dall'abolizione dei Fondi per l'istruzione e l'addestramento professionale, nonché di quelli concernenti l'amministrazione del personale delle scuole professionali.

Si rende, infatti, necessaria una revisione della disciplina, dettata in materia, dalle leggi provinciali 5 settembre 1964, n. 15, 25 marzo 1966, n. 4 e 20 novembre 1968, n. 21, che risulta di non facile applicazione e talvolta addirittura in contrasto con lo stato giuridico del personale. Nel contempo, potrebbe valutarsi l'opportunità di concedere ai Direttori delle scuole aperture di credito da rendicontare trimestralmente, onde consentir loro di far fronte ai pagamenti più urgenti e di modesto importo per l'acquisto di materiale didattico e d'uso e per l'erogazione delle retribuzioni ai supplenti ed agli incaricati.

L'ESTENSORE  
F.to Costanza

IL PRESIDENTE  
F.to Carbone

## ALLEGATO H.

## PREMESSA

La presente relazione fa parte integrante, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, della decisione sul rendiconto reso dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza per l'esercizio 1968 a' termini degli articoli 5 del libro I del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e 1 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773. La Corte espone qui di seguito le osservazioni sul modo in cui l'Amministrazione si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario.

Come altre volte osservato, l'assolvimento del dovere di informativa che la Corte ha, nei confronti della Commissione di vigilanza, siccome prevede l'articolo 3 del citato testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, non è in contrasto col potere-dovere di riferire direttamente al Parlamento a norma dell'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, potere-dovere cui si adempie allegando la presente relazione a quella che la Corte comunica al Parlamento sui risultati del controllo sull'attività delle Amministrazioni statali nel 1968.

PAGINA BIANCA



**DECISIONE**

PAGINA BIANCA

## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE DEI CONTI

## A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai seguenti Magistrati:

- Presidente:* dott. Ferdinando CARBONE
- Presidenti di Sezione:* dott. Eduardo GRECO  
prof. dott. Giuseppe CATALDI  
dott. Eugenio CAMPBELL
- Consiglieri:* dott. Ettore COSTA  
prof. dott. Antonio BENNATI  
prof. dott. Antonino DE STEFANO  
dott. Cesare PASCARELLA  
dott. Aurelio BONOMI  
dott. Francesco VENTURA SIGNORETTI
- Primo Referendario:* prof. dott. Salvatore BUSCEMA - relatore

ha pronunciato la seguente

## DECISIONE

nel giudizio sui rendiconti della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio finanziario 1968 presentati dal Direttore generale della Cassa stessa.

Uditi nella pubblica udienza del 26 luglio 1969 il relatore, primo Referendario dottore prof. Salvatore Buscema, e il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore generale dott. Vittorio Olivieri Sangiacomo.

## FATTO

I consuntivi della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1968 sono stati presentati dal Direttore generale della Cassa, con nota 14 luglio 1969, n. 1549, all'Ufficio di Risconto della Corte dei conti presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le risultanze dei rendiconti sono le seguenti:

1. — *Gestione principale:*

*Conto del patrimonio:*

Attività . . . . .	L.	7.444.488.325.438
Passività . . . . .	»	7.319.403.669.260
Patrimonio netto . . . . .	L.	<u>125.084.656.178</u>

*Conto economico:*

Entrate . . . . .	L.	352.007.620.675
Uscite . . . . .	»	290.143.869.799
Utile netto . . . . .	L.	<u>61.863.750.876</u>

2. — *Gestione delle Casse di risparmio postali:*

*Conto del patrimonio:*

Attività . . . . .	L.	4.806.836.787.077
Passività . . . . .	»	4.727.861.734.778
Patrimonio netto . . . . .	L.	<u>78.975.052.299</u>

*Conto economico:*

Entrate . . . . .	L.	249.755.073.838
Uscite . . . . .	»	189.706.300.472
Utile netto . . . . .	L.	<u>60.048.773.366</u>

3. — *Gestione della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:*

*Conto del patrimonio:*

Attività . . . . .	L.	319.929.408
Passività . . . . .	»	223.445.784
Patrimonio netto . . . . .	L.	<u>96.483.624</u>

*Conto economico:*

Entrate . . . . .	L.	15.210.753
Uscite . . . . .	»	17.553.179
Perdita netta . . . . .	L.	<u>2.342.426</u>

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. — *Gestione delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni:**Conto del patrimonio:*

Attività . . . . .	L.	8.187.147
Passività . . . . .	»	8.177.147
Patrimonio netto . . . . .	L.	—————

*Conto economico:*

Entrate . . . . .	L.	423.500
Uscite . . . . .	»	295.480
Utile netto . . . . .	L.	128.020

5. — *Gestione dei fondi degli Istituti di previdenza ferroviari:**Fondo pensioni e sussidi:*

Disavanzo . . . . .	L.	24.636.326.650
---------------------	----	----------------

*Fondi speciali:*

Avanzo . . . . .	»	1.959.189.261
Disavanzo netto . . . . .	L.	22.677.137.389

6. — *Gestione per la custodia dei valori dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale:*

Consistenza dei valori a custodia . . . . .	L.	8.873.544.289
---	----	---------------

Il Pubblico Ministero, nella sua requisitoria, espone alcune considerazioni sullo svolgimento della gestione, ha chiesto che le Sezioni riunite dichiarino regolari i rendiconti della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1968.

## DIRITTO

È stata accertata la concordanza dei dati contenuti nei rendiconti con le scritture tenute o controllate dalla Corte e con gli atti acquisiti in corrispondenza alle operazioni di gestione, compiute dall'Amministrazione durante l'esercizio predetto, dalla Corte riconosciute regolari.

Alla su esposta dichiarazione di regolarità non può farsi luogo: per quanto attiene al servizio dei depositi, in quanto alla Corte non compete il controllo su parte delle operazioni eseguite presso le Intendenze di finanza; e per quanto concerne le Casse postali di risparmio, dato che non sono soggette al suo controllo le operazioni che si svolgono negli uffici dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decisione, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Pur essendo, nella fattispecie, il giudizio di parificazione preordinato all'approvazione dei rendiconti da parte di Organo diverso dal Parlamento, la trasmissione della decisione e unita relazione a tale Organo non esime la Corte dall'obbligo — posto dall'articolo 100, secondo comma, della Costituzione — di comunicare alle Camere il risultato del riscontro eseguito, comunicazione che è indubbiamente preordinata a fini diversi e più ampi di quello dell'approvazione del rendiconto.

## P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

visto il regio decreto 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773;

visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

dichiara regolari, nei limiti di cui in parte motiva, i rendiconti della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1968;

ordina che i conti di cui al presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e che la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza, al Ministro del tesoro e sia, inoltre, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento in allegato alla relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1968.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 26 luglio 1969.

L'ESTENSORE  
F.to Buscema

IL PRESIDENTE  
F.to Carbone

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 26 luglio 1969.

IL SEGRETARIO  
F.to: Romano

**RELAZIONE**

PAGINA BIANCA



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## CAPITOLO I

## CONSIDERAZIONI GENERALI SUI RENDICONTI

## 1. — PREMESSA.

I rendiconti che la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti ha presentato per l'esercizio finanziario 1968, ai sensi dell'articolo 5, libro primo, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sono i seguenti:

- I — Rendiconto della gestione propria della Cassa depositi e prestiti;
- II — Rendiconto della gestione delle Casse di risparmio postali;
- III — Rendiconto della gestione della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale;
- IV — Rendiconto per il servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni;
- V — Rendiconto della gestione dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- VI — Rendiconto per il servizio degli Istituti di previdenza ferroviari.

## 2. — SITUAZIONE PATRIMONIALE.

La situazione patrimoniale generale della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse per l'esercizio 1968, quale si rileva dai conti patrimoniali presentati e comparata con quella dell'esercizio precedente, risulta la seguente:

	Al 31 dicembre 1967 (milioni)	Al 31 dicembre 1968 (milioni)
Attività . . . . .	7.029.742	7.712.869
Passività . . . . .	6.847.591	7.508.712
Eccedenza attiva . . . . .	182.151	204.157

Dal seguente prospetto risulta meglio evidenziata la situazione al 31 dicembre 1968:

GESTIONE	Attività	Passività	Eccedenza attiva
	(milioni di lire)		
Cassa depositi e prestiti . . . . .	7.657.799	7.532.714	125.085
Casse di risparmio postali . . . . .	4.806.837	4.727.862	78.975
Sezione autonoma di credito comunale e provinciale	320	223	97
Servizio affrancazioni . . . . .	8	8	—
	12.464.964	12.260.807	204.157
Saldo del conto corrente tra la Cassa DD.PP e la gestione del risparmio postale . . . . .	4.752.095	4.752.095	—
Totale . . . . .	7.712.869	7.508.712	204.157

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per le altre gestioni, per le quali la Cassa presenta i rendiconti, si hanno le seguenti risultanze:

*Gestione della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:*

	Al 31 dicembre 1967	Al 31 dicembre 1968
Attività . . . . .	327.749.886	319.929.408
Passività . . . . .	228.923.836	223.445.784
Patrimonio netto . . . . .	<u>98.826.050</u>	<u>96.483.624</u>

*Servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altro:*

	Al 31 dicembre 1967	Al 31 dicembre 1968
Attività . . . . .	8.187.147	8.187.147
Passività . . . . .	8.187.147	8.187.147
Eccedenza . . . . .	<u>—</u>	<u>—</u>

*Istituto Nazionale della Previdenza Sociale:*

— Consistenza valori a custodia al 1° gennaio 1968 . . . . .	L.	8.953.810.510
— Variazioni in meno . . . . .	»	80.266.221
— Consistenza al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	<u>8.873.544.289</u>

*Fondi Istituti di Previdenza Ferroviari:*

a) *Fondo sussidi e pensioni:*

	Al 31 dicembre 1967	Al 31 dicembre 1968
Attività . . . . .	1.851.916.590	1.522.548.853
Passività . . . . .	16.458.173.245	26.158.875.503
Disavanzo patrimoniale . . . . .	<u>14.606.256.655</u>	<u>24.636.326.650</u>

b) *Fondi speciali:*

Attività . . . . .	69.928.590	2.002.903.636
Passività . . . . .	30.770.800	43.714.375
Avanzo patrimoniale . . . . .	<u>1.664.157.790</u>	<u>1.959.189.261</u>

Si espone in prosiegua quanto meritevole di essere posto in luce relativamente alla gestione principale e a quella del risparmio postale, tralasciando le altre in considerazione della loro scarsa consistenza e l'assenza di questioni di rilievo.

## CAPITOLO II

## GESTIONE PRINCIPALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

## I. — SITUAZIONE PATRIMONIALE.

La sola gestione della Cassa depositi e prestiti, al termine dell'esercizio 1968, presenta le seguenti risultanze:

	Al 31 dicembre 1967	Al 31 dicembre 1968
Attività . . . . .	6.982.065	7.657.799
Passività . . . . .	6.870.093	7.532.714
Eccedenza attiva . . . . .	<u>111.972</u>	<u>125.085</u>

Il prospetto pone in luce un incremento nella eccedenza attiva di milioni 13.113. Peraltro, depurando, come di consueto, le risultanze suddette degli utili conseguiti dalla gestione propria della Cassa e incrementandole del decimo degli utili stessi che vanno al fondo di riserva, si avrà un incremento effettivo di milioni 10.821, come risulta dal seguente prospetto:

Eccedenza attiva al 31 dicembre 1968 . . . . .	milioni	125.085
Utili del 1968 . . . . .	» —	61.864
1/10 utili del 1968 . . . . .	» +	6.186
Eccedenza effettiva del 1968 . . . . .	»	<u>69.407</u>
Eccedenza effettiva del 1967 . . . . .	»	<u>58.586</u>
Incremento patrimoniale . . . . .	»	<u>10.821</u>

Detto incremento, che è leggermente superiore a quello del 1967 (milioni 10.346), conferma il miglioramento avutosi dal 1965 in avanti e deve considerarsi normale in relazione agli ingenti capitali impiegati.

Dall'esame analitico delle attività e delle passività si ricavano i vari elementi di apporto di fondi (passività) e come essi vengono impiegati (attività), onde si possa avere una chiara e completa visione della gestione dell'Istituto.

La complessità e la varietà dei compiti demandati dal vigente ordinamento alla Cassa depositi e prestiti inducono ad articolare l'esposizione dei dati più significativi come segue:

- disponibilità capitali;
- impiego di capitali;
- fondi di riserva;
- conto economico.

In apposito capitolo viene, poi, esaminata la gestione delle Casse di risparmio postale.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## 2. — DISPONIBILITÀ DI CAPITALI.

Il complesso dei capitali, cioè dei cespiti ai quali la Cassa attinge i mezzi per i propri impieghi fruttiferi, viene qui di seguito indicato e posto a raffronto con quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente:

	1967 (milioni)	1968 (milioni)	Differenza (milioni)
a) Depositi in numerario . . . . .	88.043	97.796	+ 9.753
b) Conti correnti col Ministero delle poste per il servizio dei c/c postali . . . . .	845.148	949.815	+ 104.667
c) Conto corrente gestione risparmio postale	4.412.658	4.752.095	+ 339.437
d) Conti correnti gestioni aventi rendiconto proprio . . . . .	814	1.179	+ 365
e) Conti correnti con enti vari . . . . .	229.158	253.131	+ 23.973
f) Buoni fruttiferi . . . . .	—	175.000	+ 175.000
	<u>5.575.821</u>	<u>6.229.016</u>	<u>+ 653.195</u>

Se al predetto ammontare di milioni . . . . . 6.229.016  
si aggiungono:

a) I debiti di esercizio (voci 1, 6, 7) . . . . .	1.090.387
b) I conti d'ordine (voci 10, 11, 12, 13) . . . . .	213.311
si ottiene il totale delle passività che è di milioni . . . . .	<u>7.532.714</u>

Passando all'analisi delle singole voci, risulta che, per quanto riguarda i *depositi in numerario* — costituenti una disponibilità relativamente modesta rispetto ai capitali amministrati — la Cassa ha utilizzato maggiori introiti per lire 9.752.225.472, come risulta dal seguente prospetto:

— Consistenza al 1° gennaio 1968 . . . . .	L. 88.043.539.609
— Nuove iscrizioni . . . . .	» 26.891.531.052
	<u>L. 114.935.070.661</u>
— Restituzioni . . . . .	» 17.139.305.580
— Consistenza al 31 dicembre 1968 . . . . .	<u>L. 97.795.765.081</u>

Il detto maggior introito realizzato nel 1968 è leggermente superiore (milioni 643) a quello realizzato nell'anno precedente.

Le maggiori somme affluite si riferiscono per la maggior parte a depositi amministrati costituiti per indennità di espropriazione in dipendenza di opere pubbliche.

Le consistenze suindicate non comprendono i depositi in titoli pubblici, che non offrono disponibilità, costituendo essi solo una partita di giro. L'importo di questi ultimi era, alla chiusura dell'esercizio, di milioni 134.940 con un incremento di milioni 15.798 rispetto al 1967.

Nelle precedenti relazioni è stato rilevato come l'ammontare dei depositi (volontari ed obbligatori), tanto in numerario quanto in titoli, sia di scarsa entità rispetto al totale dei capitali affluiti; mentre sono tutt'altro che modeste le spese di amministrazione che la Cassa deve per essi sostenere, specie per il cospicuo numero di mandati che vengono

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

emessi per cifre sovente modeste. E pure riconoscendo l'esigenza di non superare certi limiti, non possono che confermarsi le proposte formulate nelle precedenti relazioni, di un riordinamento ad aggiornamento delle norme vigenti onde eliminare gli inconvenienti che l'attuale sistema comporta.

La gestione del conto corrente con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il servizio dei *conti correnti postali* presenta un aumento di milioni 104.667.

Il saldo del *conto corrente con la gestione del risparmio postale* si chiude con un incremento, comprensivo degli interessi maturati, di milioni 339.437, variazione che è in rapporto con i nuovi versamenti affluiti alla gestione del risparmio postale sotto le voci di depositi ordinari, di depositi giudiziari e di buoni postali fruttiferi.

In valore assoluto tale incremento è superiore a quello del 1967 (milioni 332.207); in percentuale, rapportato, cioè, alla consistenza del conto all'inizio dell'esercizio risulta inferiore al 1967 (7,69 per cento contro l'8,1 per cento del 1967). In sostanza si è avuta una ulteriore leggera flessione nell'afflusso del risparmio postale o, meglio, viene confermata la tendenza al ristagno di questo importante settore del risparmio pubblico.

Poichè dal suaccennato incremento, nel 1968, del risparmio postale milioni 162.115 si riferiscono agli interessi maturati, ne consegue che l'effettivo aumento ottenuto nell'anno è soltanto di milioni 177.322, cifra questa notevolmente inferiore a quella (miliardi 474) prevista dal programma economico 1966-70 approvato con legge 27 luglio 1967, n. 685.

La non conformità del predetto incremento rispetto alle previsioni del Programma 1966-70 — già evidenziata nei precedenti esercizi — induce la Corte a richiamare l'attenzione degli organi responsabili sulla esigenza di accertare le cause della flessione che ha avuto sostanzialmente inizio nel 1964 onde porvi un adeguato rimedio, nonchè di tener presente la situazione reale in sede di elaborazione del nuovo Programma economico quinquennale.

Tutti i *conti correnti con enti vari* (complessivamente 154) risultano coperti, in conformità al disposto dell'articolo 243 del regolamento al testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058. Anche il conto corrente con l'INADEL per il quale, dall'articolo 21 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3229, è consentito lo scoperto, e che al 31 dicembre 1967 — come prospettato nella precedente relazione — si era chiuso con un passivo di lire 4.893.894.130, figura, invece, al 31 dicembre 1968, con un attivo, a favore dell'Ente, di lire 11.298.000.000.

Una notevole entrata, nel 1968, è derivata dalla emissione di *buoni fruttiferi*. Avvalendosi dell'autorizzazione accordata alla Cassa depositi e prestiti dal regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, facoltà cui non si era più fatto ricorso dal 1950, questa ha provveduto a due emissioni di buoni fruttiferi per l'ammontare di milioni 175.000. Tali buoni, al portatore con scadenza annuale e al tasso del 3,50 per cento anticipato, sono stati tutti acquistati dalla Banca d'Italia.

Nel prospetto che segue viene posta in evidenza la consistenza dei mezzi affluiti o rientrati nell'anno 1968 attraverso i normali canali:

a) Risparmio postale . . . . .	milioni	339.177
b) Depositi in numerario . . . . .	»	9.752
c) Quote di ammortamento e annualità . . . . .	»	85.573
d) Rimborso di titoli . . . . .	»	53.357
e) Buoni fruttiferi . . . . .	»	175.000
		Totale . . . . .
	milioni	662.859

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Come già detto nella precedente relazione, per una esatta valutazione delle disponibilità affluite alla Cassa durante l'esercizio, va tenuto presente che in esse non possono essere comprese, in senso tecnico, le somme affluite nei conti correnti postali, le quali, per legge, possono essere utilizzate soltanto per il servizio dei conti correnti medesimi e per anticipazioni ad Aziende ed Amministrazioni statali, nei casi e nei limiti previsti da apposite norme legislative, e che le disponibilità dei conti correnti vari non possono essere utilizzate per impieghi a lungo termine, data la natura fluttuante dei conti stessi. Sicchè tali somme debbono necessariamente permanere nei conti correnti fruttiferi che la Cassa intrattiene col tesoro.

3. — *Impiego di capitali.*

Se dal totale delle attività della gestione principale, ammontanti a milioni 7.657.799 si deducono le seguenti poste:

a) Il saldo del conto corrente infruttifero (voce 4) . . . . .	»	54.298
b) Il numerario in cassa (voce 1) . . . . .	»	32
c) I crediti vari (voci 10, 11, 12, 13) . . . . .	»	158.228
d) Le partite di giro (voci 16, 17, 18, 19) . . . . .	»	213.311
		Residuo
		milioni 7.231.930

che rappresentano il complesso degli investimenti veri e propri della Cassa, così suddivisi:

	1967 (milioni)	1968 (milioni)	Differenza (milioni)
a) Prestiti . . . . .	5.481.954	5.990.353	+ 508.399
b) Titoli . . . . .	823.393	781.292	— 42.101
c) cc/cc fruttiferi col Tesoro . . . . .	189.735	275.578	+ 85.843
d) Partecipazioni . . . . .	27.166	27.166	—
e) Anticipazioni . . . . .	1.162	926	— 236
f) c/c col Tesoro per i cc/cc postali . . . . .	69.876	156.615	+ 86.739
g) c/c con l'INADEL . . . . .	4.894	—	— 4.849
	Totale . . . . .	6.598.180	7.231.930
		6.598.180	+ 633.750

Il confronto che precede, tra i dati degli anni 1967 e 1968, mette in luce che la variazione positiva più notevole si è verificata nella voce relativa ai « prestiti » (peraltro l'importo dei mutui concessi si è mantenuto allo stesso livello del 1967) mentre quella negativa più notevole si è verificata nella voce relativa ai « titoli ». Se poi si pone a confronto la suindicata differenza positiva di milioni 633.750 correlativa con quella dell'esercizio 1967 (milioni 288.368) si desume un sensibile miglioramento nel complesso degli investimenti, dovuto principalmente alla situazione positiva della giacenza nei conti correnti fruttiferi col Tesoro.

Di fronte ad un totale di maggiori disponibilità per oltre 662 miliardi, di cui rilevante parte è costituita dai buoni fruttiferi, si sono avuti, escludendo le disponibilità nei conti correnti postali, nuovi impieghi per oltre 582 miliardi effettuati esclusivamente in prestiti.

Ciò, peraltro, mette in evidenza che gli impieghi sono stati limitati ad un importo inferiore alle disponibilità conseguite nell'anno e cioè, presumibilmente anche allo scopo di incrementare le giacenze dei conti correnti fruttiferi col Tesoro onde far fronte al prevedi-

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bile prossimo ritiro di notevoli fondi da parte dell'A.N.A.S. in conseguenza del completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Va, inoltre, tenuto presente che pur essendo le disponibilità nei conti correnti fruttiferi con Tesoro aumentate di 85 miliardi, con un saldo di oltre 275 miliardi, la Cassa ha in atto impegni per complessivi 999 miliardi, di cui 35 miliardi (cifra rimasta invariata rispetto al 1967) nelle partecipazioni quale differenza fra il capitale sottoscritto e quello versato, e 964 miliardi (27 miliardi in meno rispetto al 1967) per somministrazioni da effettuare in conto dei mutui concessi e da ciò l'esigenza anzidetta di incrementare le disponibilità in tali conti correnti.

Data la rilevanza degli impegni, considerato che le disponibilità nei conti correnti fruttiferi col Tesoro, sia pure migliorate, sono insufficienti per quanto già esposto e considerato il ristagno del risparmio postale, è da prevedere che gli impieghi futuri della Cassa non potranno che essere, come allo stato, molto limitati.

È auspicabile che venga al più presto emanata la legge, il cui progetto è attualmente all'esame del Parlamento, relativa alla istituzione del nuovo credito comunale e provinciale che dia la possibilità alla Cassa di reperire nuovi mezzi finanziari per la concessione dei mutui per le integrazioni dei bilanci deficitari degli Enti locali e quindi utilizzare le somme in atto destinate a tale scopo, alla sovvenzione delle opere pubbliche per la esecuzione delle quali gli Enti pubblici, mentre ottengono contributi da parte dello Stato, non riescono a reperire gli occorrenti finanziamenti a tassi di interessi convenienti.

Si espongono ora i dati e le considerazioni più rilevanti relativi alle forme di investimento.

*Prestiti.*

L'ammontare complessivo dei prestiti concessi al 31 dicembre 1968, con i fondi propri della Cassa, è stato il seguente con riferimento allo stadio delle somministrazioni:

	Ammontare dei prestiti (milioni)	Somma somministrate (milioni)	Somme da somministrare (milioni)
Al 1° gennaio 1968. . . . .	5.002.413	4.010.816	991.597
Prestiti concessi . . . . .	+ 582.584		+ 582.584
Interessi capitalizzati . . . . .	+ 695	+ 695	
Somministrazioni effettuate . . . . .		+ 607.209	— 607.209
Riscossioni . . . . .	— 85.337	— 85.337	
Riduzioni . . . . .	— 3.113		— 3.113
Al 31 dicembre 1968 . . . . .	<u>5.497.242</u>	<u>4.533.383</u>	<u>963.859</u>

Le concessioni di nuovi prestiti, comparate con quelle dell'esercizio precedente, risultano così ripartite:

	1967 (milioni)	1968 (milioni)
Edilizia scolastica . . . . .	21.489	43.344
Opere igieniche . . . . .	55.135	87.791
Opere diverse . . . . .	41.408	60.905
Edilizia popolare . . . . .	52.569	64.555
Integrazione bilanci ed estinzione di passività degli enti locali . . . . .	387.309	323.489
Leggi speciali . . . . .	3.300	2.500
	<u>561.210</u>	<u>582.584</u>

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In percentuale i nuovi prestiti concessi sono così ripartiti: il 33 per cento per le opere pubbliche vere e proprie (edilizia scolastica, opere igieniche e opere diverse), l'11,10 per cento per l'edilizia popolare ed il 55,5 per cento per le integrazioni dei bilanci dei Comuni e delle Province, con un aumento, rispetto al 1967, nell'importo dei mutui per opere pubbliche contro una diminuzione in quello per integrazioni di bilancio.

L'ammontare complessivo dei mutui è pari a quasi il doppio del risparmio postale affluito nel 1968; sia con lo stesso che con i rientri delle quote di ammortamento e con il provento dei buoni fruttiferi si è fatto fronte alle richieste di somministrazione.

Si elencano alcuni dei mutui più rilevanti per il loro importo, concessi nel 1968 per il ripiano dei bilanci deficitari per l'anno 1967 dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali, precisando che il detto ammontare, per alcuni Enti, non è a totale copertura del disavanzo accertato nello stesso anno:

Comune di Bari . . . . .	L.	1.290.000.000
» Bologna . . . . .	»	1.500.000.000
» Brindisi . . . . .	»	650.000.000
» Catania . . . . .	»	5.520.000.000
» Catanzaro . . . . .	»	1.110.000.000
» Firenze . . . . .	»	7.730.000.000
» Foggia . . . . .	»	520.000.000
» Genova (anno 1968) . . . . .	»	1.390.000.000
» La Spezia . . . . .	»	690.000.000
» Marsala (Trapani) . . . . .	»	1.000.000.000
» Messina . . . . .	»	11.180.000.000
» Napoli . . . . .	»	25.000.000.000
» Palermo . . . . .	»	13.800.000.000
» Roma . . . . .	»	42.500.000.000
» Trapani . . . . .	»	1.210.000.000
Amm.ne prov.le di Bari . . . . .	»	470.000.000
» » Catania . . . . .	»	1.030.000.000
» » Catanzaro . . . . .	»	1.080.000.000
» » Firenze . . . . .	»	1.350.000.000
» » Messina . . . . .	»	3.360.000.000
» » Napoli . . . . .	»	2.200.000.000
» » Palermo . . . . .	»	1.490.000.000
» » Pesaro . . . . .	»	1.060.000.000
» » Reggio Calabria . . . . .	»	750.000.000
» » Trapani . . . . .	»	600.000.000
» » Trieste . . . . .	»	820.000.000

Sotto il profilo della ripartizione territoriale i mutui concessi nel 1968 sono così destinati:

	1967		1968	
	N.	Importo (milioni)	N.	Importo (milioni)
Italia settentrionale . . . . .	2.117	93.965	2.619	106.023
Italia centrale . . . . .	2.362	171.544	2.272	178.426
Italia meridionale e insulare . . . . .	4.287	291.892	3.717	295.552
Enti vari . . . . .	12	3.809	9	2.583
	<u>8.778</u>	<u>561.210</u>	<u>8.617</u>	<u>582.584</u>



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Or mentre risulta chiaramente che i maggiori investimenti sono stati effettuati nelle regioni meridionali, comparando la distribuzione territoriale dei mutui con la loro ripartizione per settori di attività, si constata che i maggiori investimenti nel sud riguardano in notevole parte le integrazioni dei bilanci deficitari degli Enti locali e in misura più limitata l'edilizia scolastica, e l'edilizia popolare e le opere igieniche e diverse con un totale di milioni 191.282 per le prime contro milioni 104.270 per le seconde.

Nel settore delle opere istituzionali (acquedotti, fognature, strade, impianti elettrici, porti, edilizia scolastica, ecc.) sono stati concessi mutui per 50.651 milioni al Nord, per 59.927 milioni al Centro e per 81.462 milioni al Sud; in quello dell'edilizia popolare le concessioni dei mutui sono state, rispettivamente, di milioni 26.326, 15.338 e 22.808.

Infine, i mutui predetti risultano, in relazione agli Enti mutuatari, così ripartiti:

	1967		1968	
	N.	Importo (milioni)	N.	Importo (milioni)
Comuni . . . . .	7.739	401.615	7.585	414.849
Province . . . . .	176	52.413	237	56.195
Istituto Autonomo Case Popolari . . . . .	254	51.783	283	61.530
Ospedali . . . . .	145	26.737	153	29.820
Enti vari . . . . .	464	28.662	359	20.190
Totale . . . . .	8.778	561.210	8.617	582.584

Le richieste di mutui, come si desume dall'appendice statistica dei rendiconti 1968, sono state n. 10.585, mentre quelle definitivamente accolte sono state, come detto, n. 8.617.

Complessivamente il numero dei mutui è inferiore a quello del precedente anno e la diminuzione riguarda i mutui concessi ai Comuni ed Enti vari, risultando invece aumentati per numero e per importo quelli concessi agli altri Enti.

### Titoli

Anche nel 1968 non sono stati acquistati titoli e pertanto è continuata la flessione degli stessi in conseguenza degli avvenuti rimborsi e della cessione al fondo di riserva. Infatti i movimenti nella consistenza dei titoli sono stati i seguenti:

	(milioni)	(milioni)
a) Titoli della gestione propria:		
Consistenza al 1° gennaio 1968 . . . . .	781.278	
Titoli acquistati . . . . .	—	
Titoli rimborsati o ceduti . . . . .		— 53.357
Utile sui rimborsi . . . . .	2.186	
	783.464	— 53.357
Consistenza al 31 dicembre 1968 . . . . .	730.107	

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## b) Titoli del fondo riserva:

	(milioni)	(milioni)
Consistenza al 1° gennaio 1968 . . . . .	42.115	
Titoli acquistati . . . . .	10.807	
Titoli rimborsati . . . . .		— 1.810
Utile sui rimborsi . . . . .	73	
	<u>52.995</u>	<u>— 1.810</u>
Consistenza al 31 dicembre 1968 . . . . .	<u>51.185</u>	

Come accennato nelle precedenti relazioni, va posto in luce che l'utile sui rimborsi dei titoli della gestione propria (per milioni 2.186) non figura nel conto economico fra le entrate essendo stato direttamente contabilizzato nel « fondo rivalutazione titoli », che ha raggiunto al 31 dicembre 1968 l'ammontare di milioni 10.374, e che, unitamente al « fondo delle manutenzioni », risulta inserito nella voce « fondi di riserva ordinari ».

*Conti correnti fruttiferi col Tesoro.*

La consistenza dei due conti correnti fruttiferi disponibili che la Cassa intrattiene col Tesoro, al tasso del 4,65 per cento e del 2,70 per cento, risulta alla fine dell'esercizio rispettivamente di milioni 266.074 e di milioni 9.504.

Nel complesso di detti conti si è verificato il seguente movimento:

Consistenza al 1° gennaio 1968 . . . . .	milioni	+ 189.735
Versamenti . . . . .	»	— 1.115.845
Prelevamenti . . . . .	»	+ 1.041.857
Interessi accreditati . . . . .	»	11.855
Consistenza al 31 dicembre 1968 . . . . .	milioni	<u>275.578</u>

con un aumento, rispetto al 1967, di milioni 85.843.

La disponibilità in detti conti correnti, alquanto migliorata nei confronti del precedente esercizio, per quanto detto nella parte introduttiva del presente capitolo relativo agli impieghi di capitali, deve considerarsi tuttavia esigua in rapporto agli impegni in atto assunti dalla Cassa.

*Partecipazioni.*

Nel 1968, analogamente al 1967, non sono state effettuate operazioni di partecipazioni al capitale di Enti pubblici di particolare interesse.

Per quanto riguarda la partecipazione della Cassa al capitale dell'I.M.I., si rinvia alle precedenti relazioni in cui si rilevava che le quote sottoscritte dalla Cassa stessa sono leggermente inferiori alla metà (prescritta dall'art. 1 del R.D.L. 12 novembre 1931, n. 1398) del capitale sociale dell'I.M.I. stesso.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Conto corrente col Tesoro per i fondi dei conti correnti postali.*

Il saldo al 31 dicembre 1968 di questo conto (milioni 156.615) presenta un aumento di milioni 86.739 rispetto a quello del 1967 (milioni 69.876).

Il relativo movimento risulta dal seguente prospetto:

Consistenza al 1° gennaio 1968 . . . . .	milioni	+	69.876
Versamenti . . . . .	»	—	554.463
Prelevamenti . . . . .	»	+	473.643
Interessi accreditati . . . . .	»		5.919
Consistenza al 31 dicembre 1968 . . . . .	milioni		<u>156.615</u>

Tale ammontare di 156.615 milioni è comprensivo della somma capitalizzata di lire 10.180.495.280, dovuta al Tesoro a titolo di interessi per il secondo semestre 1964 e da questo non ancora accreditata al conto in parola. Su tale somma, poi, sono dovuti gli interessi dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1968, in ragione di lire 1.515.690.284, importo questo pure contabilizzato dalla Cassa ma non accreditato.

L'azione svolta dalla Cassa, nel corso del 1968, per addivenire alla definizione di tale pendenza col Tesoro non ha finora avuto alcun esito. Trattasi di pendenza che deve, comunque, essere definita dagli organi responsabili del Ministero del tesoro.

Con i fondi dei conti correnti postali nel 1968 sono state concesse anticipazioni per un importo complessivo di milioni 20.437, di cui milioni 10.000 all'Azienda di Stato per i servizi telefonici (legge 26 luglio 1961, n. 718), milioni 8.000 all'Amministrazione dei Monopoli di Stato (legge 27 febbraio 1965, n. 49) e milioni 2.437 al Ministero delle poste e telecomunicazioni (legge 30 marzo 1965, n. 224). Sono stati somministrati milioni 4.000 e sono rimasti da somministrare milioni 16.437, di cui milioni 6.000 relativi ad esercizi precedenti.

Delle somme rimaste da somministrare va rilevato che milioni 8.437 riguardano le anticipazioni concesse al Ministero delle Poste e telecomunicazioni, in virtù della legge 30 marzo 1965, n. 224, per il finanziamento della nuova sede del Ministero stesso all'EUR.

Le dette anticipazioni risultano poste in ammortamento e per il fatto che il Ministero non l'ha ancora utilizzate percepisce annualmente dalla Cassa i relativi interessi di pre-ammortamento.

Si rileva, infine, che, mentre la disponibilità della Cassa nell'apposito conto corrente col Tesoro è di milioni 156.615, la Cassa stessa è debitrice verso l'Amministrazione delle Poste, per versamenti di fondi dei conti correnti postali, di ben 949.815 milioni.

Pur tenendo presente che la Cassa può far fronte alla eventuale diminuzione di afflusso in conti correnti postali anche col suo portafoglio titoli (781.291 milioni al 31 dicembre 1968), è da tener presente che persiste anche il divario — già rilevato nei precedenti esercizi — fra l'ammontare dei mutui da somministrare (980.296 milioni) ed il saldo dei conti correnti fruttiferi col tesoro (275.578 milioni).

Tale delicata situazione induce a ribadire quanto rilevato nelle precedenti relazioni in ordine alle pericolose conseguenze che potrebbero derivarne.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. — *Fondi di riserva.*

Sotto la voce « fondi di riserva ordinari » nello stato patrimoniale sono compresi.

a) la riserva vera e propria, prevista dall'articolo 252 del testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

b) il fondo rivalutazione titoli costituito, come detto nelle precedenti relazioni, per sopperire ad eventuali perdite;

c) il fondo di manutenzione del palazzo di via Goito, sede della Cassa.

Nel prospetto che segue vengono indicate le consistenze finali di ciascuna di dette poste:

	1967 (milioni)	1968 (milioni)
Fondo di riserva . . . . .	44.400	52.777
Fondo rivalutazione titoli . . . . .	8.189	52.777
Fondo manutenzione del palazzo della Cassa . . . . .	65	69
	<u>52.654</u>	<u>63.221</u>

5. — *Conto economico.*

Il conto economico della gestione principale presenta le seguenti risultanze:

	1967 (milioni)	1968 (milioni)	Differenza (milioni)
Rendite e profitti . . . . .	338.020	352.008	+ 13.988
Spese ed oneri . . . . .	278.702	290.144	+ 11.442
	<u>59.318</u>	<u>61.864</u>	<u>+ 2.546</u>

Le variazioni più notevoli verificatesi nelle entrate sono:

*in più:*

a) negli interessi sul conto corrente col Tesoro per i conti correnti postali, con un aumento di milioni 2.335 in relazione all'incremento dei capitali;

b) negli interessi sui prestiti, con un aumento di milioni 32.406 in relazione all'incremento degli investimenti in mutui;

c) nei dividendi sulle partecipazioni, con un aumento di milioni 279;

d) nella tassa di custodia, con un aumento di milioni 58, in relazione al maggior numero di titoli depositati;

*in meno:*

a) negli interessi sui conti correnti fruttiferi col Tesoro, con una diminuzione di milioni 4.486, in relazione ai minori capitali mediamente giacenti nell'anno;

b) negli interessi sui titoli, con una diminuzione di milioni 2.458, conseguenti alla riduzione del relativo portafoglio;

c) nella riduzione dell'accantonamento e anticipazione IMI-FIM con una diminuzione complessiva di milioni 11.117, conseguenti all'estinzione di tale fondo;

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) nelle sopravvenienze e insussistenze, con una diminuzione di milioni 3.000, per migliorata situazione contabile con i debitori della Cassa depositi e prestiti.

Le variazioni più notevoli verificatesi nelle spese sono:

*in più:*

a) negli interessi sul conto corrente con la gestione del risparmio postale, con un aumento di milioni 17.786, in relazione all'incremento del capitale;

b) negli interessi sul conto corrente con il Ministero delle Poste per il servizio dei conti correnti postali, con un aumento di milioni 2.962, in relazione alle somme prelevate ed utilizzate dalla Cassa;

c) negli interessi sui conti correnti con enti vari, con un aumento di milioni 203, in relazione all'incremento dei capitali;

d) negli interessi sui buoni fruttiferi, pari a milioni 787, emessi dalla Cassa depositi e prestiti nel 1968;

e) negli interessi sui depositi in numerario, con un aumento di milioni 163, in relazione all'incremento degli stessi;

f) nelle spese di amministrazione, aumentate di milioni 62, in relazione ai maggiori oneri per il personale;

g) nell'imposta di ricchezza mobile e relativa addizionale, con un aumento di milioni 53, sugli interessi dei depositi e sulle entrate nette;

*in meno:*

a) nelle spese diverse, con una diminuzione di milioni 36;

b) negli utili attribuiti allo Stato, con una diminuzione di milioni 10.540, in relazione alla estensione del fondo IMI-FIM.

Il saggio medio degli investimenti è stato del 5,517 per cento, inferiore dello 0,023 per cento rispetto a quello del 1967, che risultò del 5,540 per cento.

Va segnalato che, oltre ai due organi collegiali aventi carattere permanente (Commissione parlamentare di vigilanza e Consiglio di amministrazione), previsti da apposite disposizioni di legge, sono state costituite, anche nel 1968, la Commissione per il sorteggio delle cartelle di credito comunale e provinciale (art. 39 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1156), la Commissione di sorveglianza sugli archivi (art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409) e, per la prima volta, la Commissione per lo stralcio dei titoli del credito comunale e provinciale (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1961, n. 945).

Gli utili netti, accertati in milioni 61.864, sono stati così ripartiti, a norma dell'articolo 252 del testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, modificato dall'articolo 1 della legge 29 novembre 1965, numero 1322:

— al Tesoro (8/10)	milioni	49.492
— al fondo di riserva (1/10)	»	6.186
— alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (1/20)	»	3.093
— all'Azienda di Stato per le foreste demaniali (1/20)	»	3.093
		61.864
Totale	milioni	61.864

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Oltre agli utili attribuiti al Tesoro, la Cassa ha versato all'Erario, per la gestione principale, milioni 626 per imposta di ricchezza mobile e addizionale sugli interessi dei depositi e delle entrate nette.

## CAPITOLO III

## GESTIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO POSTALE

## 1. — SITUAZIONE PATRIMONIALE.

La situazione patrimoniale delle Casse di risparmio postali al 31 dicembre 1968 è la seguente:

	1967 (milioni)	1968 (milioni)
Attività . . . . .	4.460.000	4.806.837
Passività . . . . .	4.389.919	4.727.862
Eccedenza . . . . .	70.081	78.975 (32)

con una maggiore eccedenza di milioni 8.894 rispetto al 1967.

Le attività della gestione sono rappresentate dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti, che presenta un saldo di milioni 4.752.095; tale conto è il corrispondente del « conto corrente con la gestione del risparmio postale » che figura fra le passività della gestione principale della Cassa.

Tali attività, comprendono, altresì, un credito verso il Ministero delle poste di milioni 35.947, in relazione ai depositi affluiti agli uffici postali nell'ultima decade di dicembre e versati alla Cassa nei primi giorni di gennaio, considerato che tra la data delle operazioni degli uffici postali e quella del versamento intercorrono 15-20 giorni.

Le passività consistono in massima parte nel credito dei depositanti, come risulta dal seguente prospetto:

	1967 (milioni)	1968 (milioni)	Differenza (milioni)
Depositi ordinari . . . . .	1.007.261	1.106.535	99.274
Depositi giudiziari . . . . .	25.439	30.174	4.735
Buoni postali fruttiferi . . . . .	3.325.304	3.560.472	235.168
	<u>4.358.004</u>	<u>4.697.181</u>	<u>339.177</u>

L'incremento nel 1967 fu di milioni 347.132 con un aumento percentuale dell'8,7 per cento; nel 1968 l'incremento risultante dal prospetto sopra riportato è pari al 7,8 per

(32) Nel valutare le risultanze della gestione delle Casse di risparmio postali, va tenuto presente che la eccedenza attiva di milioni 78.975 è al lordo degli utili di esercizio (milioni 60.049). Poiché questi incrementano il patrimonio soltanto per due decimi (milioni 12.009), la effettiva consistenza di detta eccedenza è di milioni 30.925, al netto dell'ammontare degli otto decimi di utili che spettano al Tesoro.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cento. Per le Aziende di credito, secondo quanto rilevato dall'Amministrazione (vedi relazione della Cassa depositi e prestiti sui rendiconti per il 1968, pag. 13), nel settore dei depositi a risparmio gli indici di incremento sono stati nel 1967 e nel 1968 rispettivamente del 12,5 per cento e dell'11,9 per cento.

Il credito esposto comprende gli interessi capitalizzati a fine d'anno a favore dei depositanti, di milioni 161.983.

Il movimento del risparmio è stato il seguente:

	Dep. ord.	Dep. giud.	Buoni post. frutt.	Totale
Al 1° gennaio 1968 . . . . .	1.007.261	25.439	3.325.304	4.358.004
Incremento nel 1968 . . . . .	73.530	4.735	98.797	177.062
Interessi . . . . .	25.744	—	136.371	162.115
Al 31 dicembre 1968 . . . . .	<u>1.106.535</u>	<u>30.174</u>	<u>3.560.472</u>	<u>4.697.181</u>

L'ammontare dei nuovi afflussi di risparmio, pari a milioni 177.062, presenta una flessione di milioni 19.353 rispetto al 1967.

## 2. — FONDI DI RISERVA.

L'ammontare dei fondi di riserva, di spettanza del risparmio ordinario, si distingue in:

— fondo di nuova riserva del risparmio ordinario . . . . .	milioni	18.780
— fondo delle manutenzioni . . . . .	»	146

Il primo è alimentato dai due decimi degli utili netti della gestione del risparmio ordinario e dei quattro quinti del fitto dal palazzo di piazza Dante, sede delle Casse di risparmio; l'altro, che si alimenta col quinto del fitto del detto palazzo, è destinato al pagamento delle imposte e sovrainposte ed alle opere di manutenzione dell'immobile.

## 3. — CONTO ECONOMICO.

La gestione delle Casse di risparmio ha dato nel 1968 i seguenti risultati:

	1967 (milioni)	1968 (milioni)	Differenza (milioni)
Entrate . . . . .	231.937	249.755	17.818
Spese . . . . .	177.156	189.706	12.550
Utile netto . . . . .	<u>54.781</u>	<u>60.049</u>	<u>5.268</u>

Più analiticamente il risultato della gestione si riassume nei seguenti dati:

	1967 (milioni)	1968 (milioni)	Differenza (milioni)
Depositi ordinari:			
Entrate . . . . .	53.537	58.490	4.953
Spese . . . . .	39.999	43.209	3.210
Utili . . . . .	<u>13.538</u>	<u>15.281</u>	<u>1.743</u>

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1967 (milioni)	1968 (milioni)	Differenza (milioni)
<b>Depositi giudiziari:</b>			
Entrate . . . . .	1.336	1.573	237
Spese . . . . .	634	733	99
Utili . . . . .	702	840	138
<b>Buoni postali fruttiferi:</b>			
Entrate . . . . .	177.064	189.692	12.628
Spese . . . . .	136.523	145.764	9.241
Utili . . . . .	40.541	43.928	3.387

I due decimi degli utili dei depositi ordinari, pari a milioni 3.056, affluiscono al fondo di riserva; al Tesoro affluiscono, invece, i rimanenti otto decimi dei predetti utili, e quelli dei depositi giudiziari e dei buoni fruttiferi postali, per complessivi milioni 56.993, nonchè l'ammontare delle imposte in ragione di milioni 8.340.

Le entrate sono costituite quasi integralmente dalla quota delle spese della gestione principale, attribuita a quella del risparmio postale in proporzione del capitale medio di quest'ultimo (tasso medio del 5,517 per cento).

Le spese riguardano principalmente gli interessi passivi (milioni 161.983), gli oneri di amministrazione (milioni 19.377) e l'imposta di ricchezza mobile (milioni 8.340).

Gli interessi passivi, considerati separatamente per i depositi a risparmio ed i buoni postali fruttiferi, ascendono per i primi, il cui tasso è del 2,52 per cento per i depositi nazionali e del 3,36 per cento per quelli all'estero, a milioni 25.744 al netto dell'imposta di ricchezza mobile calcolata in milioni 8.313; per i buoni postali fruttiferi gli interessi ammontano a milioni 136.238 che costituiscono il 4 per cento, rapportato al capitale medio dell'anno.

Le spese di amministrazione per i depositi a risparmio e per quelli giudiziari sono quasi integralmente anticipate dalle Poste ed a queste rimborsate dalla Cassa.

Esse sono state le seguenti:

a) anticipate dall'Amministrazione Poste e telegrafi . . . . .	L.	9.389.000.000
b) anticipate dal Ministero del tesoro . . . . .	»	5.000.000
c) anticipate dal Ministero di grazia e giustizia . . . . .	»	2.000.000
d) sostenute direttamente dalla Cassa . . . . .	»	126.300.000
<b>Totale . . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>9.522.300.000</b>

Delle spese di amministrazione dei buoni postali fruttiferi, l'Amministrazione delle Poste anticipa quelle per il personale, delle quali parte viene rimborsata dalla Cassa, mentre provvede direttamente a tutte le altre. L'importo accertato è così ripartito:

a) spese per il personale . . . . .	L.	8.655.394.168
b) carta e stampa . . . . .	»	570.000.000
c) spese varie (spese di amministrazione presso la Cassa, forniture varie, eccetera) . . . . .	»	57.600.000
<b>Totale . . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>9.282.994.168</b>

L'ESTENSORE  
F.to Buscema

IL PRESIDENTE  
F.to Carbone



## ALLEGATO I.

## PREMESSA

La presente relazione fa parte integrante, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, della decisione sul rendiconto reso dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza per l'esercizio 1968 a' termini degli articoli 5 del libro I del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e 1 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773. La Corte espone qui di seguito le osservazioni sul modo in cui l'Amministrazione si è confermata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario.

Come altre volte osservato l'assolvimento del dovere d'informativa che la Corte ha nei confronti della Commissione di vigilanza, siccome prevede l'articolo 3 del citato testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, non è in contrasto col potere-dovere di riferire direttamente al Parlamento a norma dell'articolo 100, 2° comma, della Costituzione. Potere-dovere cui si adempie allegando la presente relazione a quella che la Corte comunica al Parlamento sui risultati del controllo eseguito sull'attività delle Amministrazioni statali nel 1968.

PAGINA BIANCA

**DECISIONE**

PAGINA BIANCA

## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE DEI CONTI

## A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai seguenti Magistrati:

<i>Presidente:</i>	dott. Ferdinando CARBONE
<i>Presidenti di Sezione:</i>	dott. Eduardo GRECO prof. dott. Giuseppe CATALDI dott. Eugenio CAMPBELL
<i>Consiglieri:</i>	dott. Ettore COSTA prof. dott. Antonio BENNATI prof. dott. Antonino DE STEFANO dott. Cesare PASCARELLA dott. Aurelio BONOMI dott. Francesco VENTURA SIGNORETTI
<i>Primo Referendario:</i>	prof. dott. Salvatore BUSCEMA - relatore

ha pronunciato la seguente

## DECISIONE

nel giudizio sui rendiconti degli Istituti di previdenza per l'esercizio finanziario 1968, presentati dal Direttore generale degli Istituti stessi.

Uditi nella pubblica udienza del 26 luglio 1969 il relatore, primo Referendario prof. dott. Salvatore Buscema, e il Pubblico ministero, nella persona del Procuratore generale dott. Vittorio Olivieri Sangiacomo.

## FATTO

I consuntivi degli Istituti di previdenza per l'esercizio 1968 sono stati presentati alla Corte dal Direttore generale, con nota 14 luglio 1969, n. 6013.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le risultanze dei rendiconti sono le seguenti:

1. — *Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali:*

*Conto del patrimonio:*

Attività . . . . .	L.	1.166.455.925.194
Passività . . . . .	»	99.537.506.522
Patrimonio netto . . . . .	L.	<u>1.066.918.418.672</u>

*Conto economico:*

Entrate . . . . .	L.	267.622.932.666
Uscite . . . . .	»	200.360.575.244
Utile netto . . . . .	L.	<u>67.262.357.422</u>

2. — *Cassa per le pensioni ai sanitari:*

*Conto del patrimonio:*

Attività . . . . .	L.	79.443.288.202
Passività . . . . .	»	3.732.201.380
Patrimonio netto . . . . .	L.	<u>75.711.086.822</u>

*Conto economico:*

Entrate . . . . .	L.	32.525.059.460
Uscite . . . . .	»	15.790.643.433
Utile netto . . . . .	L.	<u>16.734.416.027</u>

3. — *Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate:*

*Conto del patrimonio:*

Attività . . . . .	L.	25.750.748.446
Passività . . . . .	»	1.024.173.419
Patrimonio netto . . . . .	L.	<u>24.726.575.027</u>

*Conto economico:*

Entrate . . . . .	L.	5.477.927.941
Uscite . . . . .	»	3.549.613.143
Utile netto . . . . .	L.	<u>1.928.324.798</u>

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. — *Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari:*

<i>Conto del patrimonio:</i>	
Attività . . . . .	L. 2.533.218.182
Passività . . . . .	» 200.662.800
Patrimonio netto . . . . .	L. 2.332.555.382
<i>Conto economico:</i>	
Entrate . . . . .	L. 1.186.576.115
Uscite . . . . .	» 1.232.684.514
Perdita netta . . . . .	L. 46.108.399

Il Pubblico Ministero, nella sua requisitoria, espone alcune considerazioni sullo svolgimento della gestione, ha chiesto che le Sezioni riunite dichiarino regolari i rendiconti degli Istituti di previdenza per l'esercizio 1968.

## DIRITTO

È stata accertata la concordanza dei dati contenuti nei rendiconti con le scritture tenute o controllate dalla Corte e con gli atti acquisiti in corrispondenza alle operazioni di gestione, compiute dall'Amministrazione durante l'esercizio predetto, dalla Corte riconosciute regolari.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di variazione e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Pur essendo, nella fattispecie, il giudizio di parificazione preordinato all'approvazione dei rendiconti da parte di Organo diverso dal Parlamento, la trasmissione della decisione e unita relazione a tale Organo non esime la Corte dall'obbligo — posto dall'articolo 100, secondo comma, della Costituzione — di comunicare alle Camere il risultato del riscontro eseguito, comunicazione che è indubbiamente preordinata a fini diversi e più ampi di quello dell'approvazione del rendiconto.

## P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite:

visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;  
visto il regio decreto 26 gennaio 1933, n. 241; convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773;

visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 883;

dichiara regolari i rendiconti degli Istituti di previdenza per l'esercizio 1968.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ordina che i conti di cui al presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti all'Amministrazione degli Istituti di previdenza e che la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza, al Ministro del tesoro e sia, inoltre, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento in allegato alla relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1968.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 26 luglio 1969.

L'ESTENSORE

*F.to* Buscema

IL PRESIDENTE

*F.to* Carbone

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 26 luglio 1969.

IL SEGRETARIO

*F.to:* Romano



**RELAZIONE**

PAGINA BIANCA

## CAPITOLO I

## ASPETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI DELLA GESTIONE

## 1. — SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA.

I dati nella consistenza patrimoniale degli Istituti di previdenza al 31 dicembre 1968 — raffrontati con quelli al 31 dicembre 1967 — risultano i seguenti:

	1967 (milioni)	1968 (milioni)	Differenza (milioni)
Attività . . . . .	1.165.911	1.274.183	+ 108.272
Passività . . . . .	82.101	104.494	+ 22.393
Patrimonio netto . . . . .	<u>1.083.810</u>	<u>1.169.689</u>	<u>+ 85.879</u>

Nel 1968 l'incremento patrimoniale (milioni 85.879) è stato inferiore a quello avutosi nel 1967 (milioni 112.086).

Le attività sono costituite per il 13,36 per cento da immobili, per il 26,56 per cento da titoli e partecipazioni, per il 4,89 per cento da sovvenzioni agli iscritti, per il 35,97 per cento da mutui e sconti di annualità, per il 17,58 per cento da crediti vari e per l'1,64 per cento da conti correnti, disponibilità di cassa e oro. Rispetto al precedente esercizio si nota un incremento per quel che concerne immobili, sovvenzioni agli iscritti, e crediti vari; una flessione si registra, invece, nei titoli e nei conti correnti.

Le passività sono costituite per la maggior parte dal fondo pensioni, da rate di prezzo relative agli acquisti immobiliari, da quote di mutui da somministrare e da mandati di pagamento rimasti inestinti.

L'andamento generale delle entrate e delle spese è stato il seguente:

	1967 (milioni)	1968 (milioni)	Differenza (milioni)
Entrate . . . . .	269.289	306.812	+ 37.523
Spese . . . . .	157.203	220.933	+ 63.730
Eccedenza attiva . . . . .	<u>112.086</u>	<u>85.879</u>	<u>— 26.207</u>

L'eccedenza delle entrate sulle spese trova puntuale riscontro negli incrementi patrimoniali suindicati.

Le fonti di entrata sono principalmente due: i contributi previdenziali (77,78 per cento del totale delle entrate) e le rendite patrimoniali (19,81 per cento).

Le entrate per soli contributi sono aumentate di circa 30 miliardi di cui quasi 17 miliardi affluiti alla sola Cassa dipendenti enti locali, conseguenza dell'aumento del numero degli iscritti.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le rendite patrimoniali presentano un incremento di 7.185 milioni; il saggio effettivo d'investimento è salito al 3,85 per cento nel 1968 (3,69 per cento nel 1967). Tale saggio ha avuto negli anni oscillazioni poco consistenti dato il basso reddito netto degli investimenti immobiliari.

Le entrate costituite da interessi per ritardato versamento dei contributi a carico degli Enti, sono aumentate di 171 milioni nel 1968 (5.565 milioni nel 1967, 5.736 milioni nel 1968).

I contributi statali, sono stati di 775 milioni a favore della Cassa pensioni dipendenti enti locali, di 160 milioni a favore della Cassa pensioni ai sanitari e di 15 milioni a favore della Cassa pensioni ufficiali giudiziari; trattasi dei contributi concessi per la durata di cinquanta anni a partire dall'esercizio 1947-48, a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143.

Le uscite sono costituite per il 96,48 per cento dagli oneri previdenziali (pensioni e indennità); per il resto si tratta di oneri patrimoniali e spese generali di amministrazione.

Gli oneri previdenziali sono passati da 150.796 milioni a 213.179 milioni con un incremento di 62.383 milioni. Tale notevole incremento è dovuto, oltre che al naturale sviluppo del numero dei pensionati elevatosi a 166.420 unità (157.770 nel precedente anno) anche ai miglioramenti dei trattamenti pensionistici (33). L'incremento suindicato è così ripartito:

Cassa pensioni ai dipendenti enti locali, 62.640 milioni;

Cassa pensioni insegnanti di asilo, 983 milioni;

Cassa pensioni ufficiali giudiziari, 635 milioni.

La Cassa pensioni ai sanitari ha registrato, invece una diminuzione di 1.875 milioni.

Gli oneri di gestione concernenti il patrimonio immobiliare sono aumentati da 692 milioni a 970 milioni; detti oneri non comprendono, tuttavia la spesa relativa al personale addetto al servizio immobiliare (stipendi e indennità varie) che viene iscritta fra gli oneri generali di amministrazione. Il notevole incremento di tali oneri è in relazione alle accresciute spese per la manutenzione degli stabili, essendo per molti di essi venuto a cessare il biennio di manutenzione a carico delle imprese venditrici.

Le spese di amministrazione presentano nel 1968 un incremento di milioni 368 (da 3.519 milioni a 3.887 milioni). Tale incremento è dovuto a maggiori oneri per il personale e per il centro meccanografico. Peraltro, la loro incidenza sul totale delle entrate è scesa dall'1,30 per cento all'1,27 per cento.

Per un giudizio comparativo — pur nel quadro di una diversa struttura organizzativa — e quindi con possibile adozione di diversi criteri di determinazione degli oneri va tenuto presente che, sempre per il 1968, l'incidenza delle spese di amministrazione è stata: del 5,4 per cento per gli enti di assicurazione sociale; del 9,4 per cento per gli enti assistenziali; del 4 per cento per il gruppo di enti per i lavoratori indipendenti (34).

Dal confronto emerge — come già osservato nelle precedenti relazioni e con le riserve dianzi cennate — che l'Amministrazione diretta dello Stato, in disparte le maggiori garanzie obiettive, realizza una gestione dei servizi a costi notevolmente inferiori a quelli sostenuti da enti pubblici svolgenti attività sostanzialmente analoghe.

(33) V. per la Cassa pensioni ufficiali giudiziari, la legge 27 gennaio 1968, n. 36, e per le Casse pensioni ai dipendenti enti locali e agli insegnanti di asilo a scuole elementari parificate, la legge 5 febbraio 1968, n. 85. Dal 1° gennaio 1968 è inoltre aumentata l'indennità integrativa speciale.

(34) Vedasi: Relazione generale sulla situazione economica del Paese (1968), pagina 517.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## 2. — SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLE VARIE CASSE.

Il patrimonio netto (milioni 1.169.689) è così ripartito tra le varie Casse:

	1967 (milioni)	1968 (milioni)	Differenza (milioni)
Cassa dipendenti enti locali . . . . .	999.656	1.066.918	+ 67.262
Cassa sanitari . . . . .	58.977	75.711	+ 16.734
Cassa insegnanti . . . . .	22.798	24.726	+ 1.928
Cassa ufficiali giudiziari . . . . .	2.379	2.333	— 46
	<u>1.083.810</u>	<u>1.169.688</u>	<u>+ 85.878</u>

Nel prospetto che segue vengono indicati, per ciascuna Cassa i dati relativi al numero degli iscritti, all'importo complessivo dei contributi, al numero dei pensionati e all'ammontare complessivo dei trattamenti di quiescenza:

ANNO	Numero iscritti	Contributi (milioni)	Numero pensionati	Trattamenti di quiescenza (milioni)
<b>a) CASSA DIPENDENTI ENTI LOCALI:</b>				
1967 . . . . .	576.000	175.571	145.000	130.477
1968 . . . . .	587.000	192.683	153.000	193.118
<b>b) CASSA SANITARI:</b>				
1967 . . . . .	37.300	18.280	10.070	17.336
1968 . . . . .	37.600	28.693	10.500	15.460
<b>c) CASSA INSEGNANTI:</b>				
1967 . . . . .	18.800	3.862	1.780	2.408
1968 . . . . .	19.000	4.074	1.970	3.390
<b>d) CASSA UFFICIALI GIUDIZIARI:</b>				
1967 . . . . .	3.150	682	920	574
1968 . . . . .	3.150	1.027	950	1.210

Non può sottacersi la situazione derivante dai persistenti notevoli ritardi con cui gli Enti locali provvedono al pagamento dei contributi, il cui onere — si noti — rientra fra le spese obbligatorie.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'ammontare dei contributi non versati, che era di 138.986 milioni al 31 dicembre 1967, è salito a 163.711 milioni al 31 dicembre 1968.

Anche considerando che tale somma è comprensiva dell'importo di 91.196 milioni, relativo a rate non ancora maturate di contributi scaduti, ma per i quali è stato concesso il pagamento rateale, la morosità effettiva può essere considerata pari a 72.515 milioni. Non si può, in proposito, che confermare la necessità di provvedimenti che riconducano a normalità gli adempimenti degli Enti locali.

La gravità dell'inadempienza è messa in luce dal fatto che, in molti casi, gli Enti non provvedono neppure al versamento dei contributi, a carico dei dipendenti, trattenuti sugli stipendi o paghe corrisposte.

La persistenza di siffatto patologico fenomeno non può non creare pregiudizio, in prosieguo di tempo, alla gestione delle Casse pensioni amministrare dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e, quindi, agli stessi diritti degli iscritti!

## 3. — IMPIEGHI DI CAPITALI.

Le attività degli Istituti di previdenza risultavano così impiegate al 31 dicembre 1968:

	1967 (milioni)	1968 (milioni)	Differenza (milioni)
Immobili . . . . .	117.648	170.131	+ 52.483
Prestiti e annualità scontate . . . . .	409.414	458.366	+ 48.952
Titoli e partecipazioni . . . . .	322.884	338.409	+ 15.525
Cassa, conti correnti e oro . . . . .	63.516	20.852	— 42.664
Sovvenzioni agli iscritti . . . . .	53.465	62.347	+ 8.882
Crediti vari . . . . .	198.984	224.078	+ 25.094
	<u>1.165.911</u>	<u>1.274.183</u>	<u>+ 108.272</u>

Gli investimenti immobiliari sono stati ulteriormente incrementati, la loro consistenza alla fine del 1968 era pari al 14,54 per cento del patrimonio netto complessivo (10,09 nel 1967) è ancora lontana dal limite massimo dei tre decimi fissato dalla legge.

Gli acquisti perfezionati nel 1968 (distinti per Casse) sono stati i seguenti:

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LOCALITÀ	Importo	Data contratto	Data decreto
a) CASSA DIPENDENTI ENTI LOCALI .....			48.289.582.500
Bologna - Via Montebello .....	3.610.000 <sup>0</sup> .000	16-2-1968	18-3-1968
Milano - Via Casella .....	780.000.000	20-2-1968	14-3-1968
Milano - Via Stefini .....	1.387.900.000	26-2-1968	14-3-1968
Milano - Via Ressi .....	1.775.400.000	26-2-1968	14-3-1968
Mantova - Via dei Partigiani .....	1.130.000.000	1-4-1968	3-6-1968
Roma - Via Nocera Umbra .....	1.790.000.000	10-4-1968	4-6-1968
Viterbo - Via Monte Bianco .....	215.097.500	14-5-1968	7-6-1968
Torino - Via Macherione .....	1.844.000.000	15-5-1968	8-6-1968
Venezia - Via Sandro Gallo .....	683.000.000	31-5-1968	15-6-1968
Roma - Via Olevano Romano .....	1.517.760.000	1-6-1968	18-6-1968
Roma - Via Prati Fiscali .....	3.250.000.000	15-6-1968	2-7-1968
Roma - Via Angelini .....	839.770.000	24-6-1968	15-7-1968
Livorno - Piazza del Cisternone .....	1.633.000.000	11-7-1968	5-8-1968
Roma - Via Nocera Umbra .....	816.000.000	22-7-1968	7-8-1968
Ferrara - Via del Mulinetto .....	851.400.000	7-8-1968	29-8-1968
Pistoia - Via dei Panconi .....	813.500.000	7-8-1968	30-8-1968
Padova - Via Grassi .....	1.417.300.000	7-8-1968	30-8-1968
Genova - Salita dell'Orso .....	1.150.000.000	13-8-1968	30-8-1968
Firenze - Via dei Mille .....	4.278.000.000	13-8-1968	30-8-1968
b) CASSA SANITARI .....			3.220.500.000
c) CASSA INSEGNANTI .....			52.482.082.500

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli investimenti patrimoniali sono stati incrementati di lire 14.460.597.500 rispetto al precedente anno 1967 in cui furono di lire 35.571.485.000; ciò senza tener conto che a carico della Cassa pensioni dipendenti enti locali gravano impegni per lire 1.926.000.000 per la costruzione di un fabbricato in Verona (35) e per lire 971.868.240 per la progettazione del complesso delle « Tre Fontane » in Roma.

Le aliquote della consistenza immobiliare sono, pertanto, aumentate per ciascuna Cassa, nella misura seguente:

- Cassa dipendenti enti locali dal 10,68 per cento al 14,39 per cento;
- Cassa sanitari dal 14,20 per cento al 15,31 per cento;
- Cassa insegnanti dall'11,07 per cento al 14,15 per cento.

L'importo dei canoni di locazione (passato da 4.318 a 5.952 milioni rappresenta — in rapporto al capitale medio investito nell'anno (calcolato in milioni 96.000) — un reddito lordo del 6,20 per cento. Il reddito netto del 3,85 per cento risulta superiore a quello del 1967 (3,69). Deve, peraltro osservarsi che l'Amministrazione si è indirizzata verso costruzioni economiche, sì che gli immobili acquistati nell'anno sono stati quasi tutti locati.

Rispetto al 1967, risulta notevolmente aumentata, sia in percentuale che per importo, la consistenza dei mutui, risultando — da sola — pari al totale degli altri investimenti mobiliari.

Ciò è da porre in relazione con la diminuita disponibilità finanziaria della Cassa depositi e prestiti per mutui agli enti locali, il che ha fatto dirottare verso gli Istituti un maggior numero di richieste di finanziamento.

I mutui deliberati dal Consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio ammontano a 82.000 milioni con un incremento di 3.460 milioni rispetto al 1967 (78.540 milioni). Provvedimenti definitivi sono stati adottati per un ammontare di 82.450 milioni. Sono stati posti in ammortamento mutui per milioni 51.461 e sono state somministrate, in conto mutui, somme per 66.047 milioni, cifra notevolmente superiore a quella dell'anno precedente (49.000 milioni).

Nella concessione dei mutui, è stata accordata la preferenza all'edilizia popolare e scolastica, alle opere stradali e ad altre opere pubbliche nonché alla dimissione di passività degli enti locali, fra cui soprattutto debiti per contributi previdenziali scaduti. In tal modo — come già osservato nella precedente relazione — si è venuto a determinare un consolidamento di debiti che per legge (articolo 12 della legge 22 novembre 1962, n. 1646) dovrebbero essere solo a breve termine (massimo sei bimestralità).

Per quanto concerne la ripartizione territoriale, 34.000 milioni di mutui sono stati necessari a enti dell'Italia settentrionale, 30.000 a enti dell'Italia centrale e 18.000 a enti dell'Italia meridionale e insulare.

Il saggio effettivo d'interesse sui mutui è stato del 6,472 per cento, leggermente inferiore a quello (6,525 per cento) dell'anno precedente. Come già detto nelle precedenti relazioni, la diminuzione del saggio effettivo è dovuta al fatto che i nuovi mutui vengono concessi al tasso fissato nel 1961 (pari al 6-6,25 per cento; v. decreto ministeriale 16 agosto 1961).

Incrementato rispetto all'esercizio precedente, si presenta il servizio delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione a favore degli iscritti alle varie Casse pensioni. Nel 1968 è stato dato corso a 22.342 pratiche per milioni 21.323.

Nella posta « titoli e partecipazioni » sono compresi per 13.086 milioni titoli di Stato, obbligazioni per 324.679 milioni e partecipazioni per 645 milioni.

(35) Costo totale lire 2.450.000.000 meno lire 524.000.000 per stati di avanzamento pagati.



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel 1968 sono stati acquistati i seguenti titoli:

SPECIE	Capitale nominale	Costo effettivo	Prezzo di costo
<b>a) CASSA DIPENDENTI ENTI LOCALI:</b>			
Obbl. E.N.I. 6,75% .....	\$ 5.000.000	97	\$ 4.850.000
Obbl. Cassa Mezzogiorno 6,75% .....	\$ 5.000.000	91,25	\$ 4.862.500
Obbl. I.M.I. 6% .....	L. 8.000.000.000	95,335	L. 7.626.800.000
Cart. fond. Ist. Ital. Credito 5% .....	L. 4.000.000.000	85,50	L. 3.420.000.000
Cart. fond. Cred. Fond. Sardo 5% .....	L. 2.000.000.000	89,60	L. 1.792.000.000
Cart. fond. Banca naz. del lavoro 5%..	L. 4.000.000.000	87	L. 3.480.000.000
Cart. fond. Cassa risp. Roma 5% .....	L. 2.000.000.000	88,25	L. 1.765.000.000
Cart. fond. Cassa risp. prov. lombarde 5%	L. 3.500.000.000	90	L. 3.150.000.000
Cart. fond. Monte Paschi di Siena 5%..	L. 2.000.000.000	89,345	L. 1.786.900.000
Cart. fond. Ist. Fond. Reg. Trentina 5%	L. 1.300.000.000	88	L. 1.144.000.000
Buoni tesoro novennali 1977 (a) .....	L. 1.894.210.000	100	L. 1.894.210.000
Totale.....			L. 26.058.910.000
<b>b) CASSA SANITARI:</b>			
Cart. fond. Cassa risp. di Roma 5% ....	L. 2.000.000.000	88,75	L. 1.765.000.000
Cart. fond. Monte Paschi di Siena 5% .	L. 1.000.000.000	89,345	L. 893.450.000
Cart. fond. Cassa risp. prov. lomb. 5% .	L. 2.000.000.000	90	L. 1.800.000.000
Buoni tesoro novennali 1977 (b) 5% ....	L. 105.790.000	100	L. 105.790.000
Totale.....			L. 4.564.240.000
<b>c) CASSA INSEGNANTI:</b>			
Cart. fond. Cassa risp. di Roma 5% ....	L. 1.000.000.000	88,25	L. 882.500.000
Cart. fond. Cassa risp. prov. lomb. 5% .	L. 500.000.000	90	L. 450.000.000
Totale.....			L. 1.332.500.000
<b>d) CASSA UFFICIALI GIUDIZIARI:</b>			
Cart. fond. Ist. fond. Reg. Trentina 5%	L. 400.000.000	88	L. 352.000.000
Totale.....			L. 352.000.000
Totale complessivo.....			L. 32.307.650.000
			\$ 9.712.500

(a) L'importo è costituito da lire 1.454.510.000 di buoni scaduti nel 1968 e rinnovati e da lire 439.700.000 di nuovi acquisti.

(b) Trattasi di buoni scaduti nel 1968 e rinnovati.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Portafoglio — secondo la qualità dei titoli, valutati al prezzo di costo — si compone di titoli di Stato per 13.086 milioni, di obbligazioni per 226.452 milioni e di cartelle fondiarie e assimilate per 98.227 milioni.

Come vedesi, la consistenza dei titoli di Stato è aumentata di 476 milioni, quella degli altri settori (al 31 dicembre 1967 era di milioni 319.629) presentava al 31 dicembre 1968, una diminuzione di 22.825 milioni per rimborsi ed un incremento di 38.351 milioni per acquisti, mentre immutato è rimasto l'ammontare delle partecipazioni.

## CAPITOLO II.

## CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

## 1. — PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI.

Nel 1968 è stata modificata la normativa sulla compilazione dei bilanci tecnici delle Casse pensioni, amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Mentre l'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379, disponeva la compilazione dei bilanci tecnici di ciascuna Cassa a periodi quadriennali, l'articolo 19 della legge 3 maggio 1967, n. 315, e l'articolo 10 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, prescrivono che tale adempimento sia effettuato annualmente.

Ai rendiconti del 1968 è allegato soltanto il bilancio tecnico della Cassa pensioni ai sanitari; nel 1971, i bilanci tecnici delle quattro Casse pensioni dovranno risultare tutti allegati ai consuntivi.

Tale innovazione — porrà la Direzione generale nella possibilità di valutare anno per anno tutti gli elementi economici, patrimoniali e tecnici di ciascuna Cassa pensioni.

## 2. — PENSIONI.

La gestione dei trattamenti pensionistici si articola in due fasi: la prima riguarda l'accertamento e la riscossione dei contributi, la seconda concerne l'erogazione di pensioni e indennità.

Come più altre volte si è accennato la prima delle due fasi è sottratta al controllo diretto della Corte dei conti; questa ne considera la legittimità in sede di esame del provvedimento concessivo della pensione o dell'indennità, verificando l'esattezza della determinazione della retribuzione annua contributiva, presupposto per la determinazione del trattamento previdenziale.

Per quanto concerne la riscossione dei contributi — stante la persistente morosità degli Enti locali — l'osservanza dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1962, n. 855, fa obbligo di effettuare il recupero delle somme, dovute alle Casse pensioni a qualsiasi titolo dagli Enti mutuatari, sui mandati di somministrazione dei mutui concessi.

Nel 1968 sono entrate in vigore la legge 27 gennaio 1968, n. 36, recante « miglioramenti al trattamento di quiescenza a favore degli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari » e la legge 5 febbraio 1968, n. 85, recante « miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a carico della Cassa pensioni ai dipendenti degli Enti locali e della Cassa pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate ». Le due leggi hanno, sostanzialmente, esteso a tali trattamenti di quiescenza, la disciplina generale contenuta nella legge 26 luglio 1965, n. 965.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al proposito va rilevato che, mentre la struttura tecnica adottata dalla legge 27 gennaio 1968, n. 36, è esemplare per semplicità e snellezza, non altrettanto può dirsi della legge 5 febbraio 1968, n. 85, che realizza i fini di perequazione mettendo in atto un meccanismo che, alla prova della pratica applicazione, si è rivelato farraginoso.

Nel 1968 tutti i provvedimenti perequativi per gli ufficiali giudiziari hanno avuto corso (si trattava, peraltro, di un limitato numero di provvedimenti); quelli relativi ai pensionati degli Enti locali e agli insegnanti sono stati appena iniziati. A causa del rilevante numero (oltre 130.000 pensioni), la relativa perequazione non potrà esaurirsi neanche nell'anno 1969.

L'emanazione della nuova normativa — che si è giustapposta alla congerie di norme legislative vigenti ripropone l'urgenza, da tempo ripetutamente prospettata, di una raccolta organica in un testo unico delle disposizioni riguardanti la materia pensionistica.

### 3. — ATTIVITÀ IN MATERIA DI INVESTIMENTI.

Le osservazioni contenute nelle precedenti relazioni, per quanto concerne i criteri di valutazione degli immobili adottati dagli organi tecnici e l'assoluta discrezionalità seguita dall'Amministrazione nella scelta degli immobili, devono essere confermate.

Per quanto attiene alla redditività degli acquisti l'Amministrazione si è uniformata ai criteri suggeriti dal Consiglio di Stato, pur mantenendosi ai livelli minimi. Riprendendo i cenni già fatti nella prima parte a proposito dell'indirizzo adottato dall'Amministrazione di acquistare complessi edilizi non aventi caratteristiche di lusso, è da segnalare che di ciò hanno beneficiato le categorie meno abbienti dei propri iscritti, cui gli alloggi in gran parte sono stati destinati. Invero gli edifici di nuova costruzione, appena ultimati o già nel corso del perfezionamento dei contratti di acquisto, sono stati locati pressochè completamente.

In materia di investimenti mobiliari occorre segnalare l'acquisto di nuove obbligazioni ENI emesse all'estero, nonché di obbligazioni, sempre emesse all'estero dalla Cassa del Mezzogiorno per una somma di cinque milioni di dollari.

Al proposito, in disparte la prima legittimità degli acquisti, restano valide le considerazioni — cui si fa rinvio — già formulate nelle precedenti relazioni.

Quanto ai mutui si è accennato al fatto che le diminuite disponibilità della Cassa depositi e prestiti, hanno indotto gli Enti locali a rivolgersi agli Istituti di previdenza.

Anche questa Amministrazione ha potuto solo in parte accogliere le richieste, in conseguenza della limitazione delle disponibilità derivante dai provvedimenti di miglioramento dei trattamenti pensionistici.

### 4. — ORGANIZZAZIONE E PERSONALE.

Accanto agli organi collegiali a carattere permanente, previsti dalle norme istituzionali (Commissione parlamentare di vigilanza, Consiglio di amministrazione e Comitato per le sovvenzioni), hanno operato nel 1968 la Commissione di sorveglianza sugli archivi, istituita a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; la Commissione di studio per l'esame del bilancio tecnico della Cassa pensioni ai dipendenti degli Enti locali, prevista dall'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379, il Comitato tecnico incaricato di sovrintendere all'attività del « Centro di Coordinamento » per la progettazione di un insediamento edilizio da erigersi nel comprensorio sito in Roma, località « Tre Fontane »; la Commissione giudicatrice dell'appalto per la progettazione e la costruzione di due fabbricati in Bologna.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al 31 dicembre 1968 risultavano in servizio presso la Direzione generale: 698 impiegati (661 nell'anno precedente), 47 diurnisti del Ministero del tesoro, 46 segretari comunali, 13 insegnanti elementari, 26 dipendenti assunti a contratto di locazione privata per la codifica dei dati e la perforazione delle schede meccanografiche, 48 operai e 16 geometri a contratto privato assunti per la gestione del patrimonio immobiliare (36).

L'Amministrazione, sempre per le esigenze connesse alla gestione del patrimonio immobiliare, si avvale permanentemente dell'opera di 22 impiegati degli Uffici tecnici erariali del Ministero delle finanze, in attesa dell'istituzione di un proprio ufficio tecnico. Per le esigenze del servizio pensioni, la D.G. degli Istituti di previdenza si avvale, altresì di numerosi impiegati di altre Direzioni generali del Ministero del tesoro, o di altri Ministeri; si tratta di 95 unità per i servizi della Direzione generale e di 50 unità per i servizi della Ragioneria centrale.

In materia di trattamento economico, va segnalato che, per l'ulteriore proroga al 31 dicembre 1972 (disposta con l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1968, n. 85), della facoltà concessa dall'articolo 28 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, al Ministero del tesoro di fissare modalità e criteri delle prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti di ore individuali e di spesa complessiva consentiti dalla normativa comune a tutti i dipendenti statali al personale addetto agli Istituti di previdenza vengono corrisposti compensi per lavoro straordinario nella misura massima di sessanta ore mensili. Il personale medesimo gode inoltre dei compensi speciali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e può ottenere sussidi nei casi di comprovata necessità.

#### 5. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.

La normativa, prevista in materia di contratti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, non risulta adeguata, per la sua complessa procedura, alle esigenze dell'Amministrazione. Per le minute spese si fa ricorso ad apposito fondo (attualmente dell'importo di 11 milioni) da tempo a disposizione dell'economista-cassiere, il quale ottiene il rimborso delle spese anticipate a mezzo di mandati diretti, giustificati in base a fatture.

Nei contratti di qualsiasi importo per l'acquisto e la locazione di immobili, l'Amministrazione si è avvalsa sempre della trattativa privata a ciò autorizzata dall'articolo 5, primo comma, della legge 13 giugno 1962, n. 855.

Nella stessa materia, per la parte riguardante la gestione e la manutenzione degli immobili, la norma di cui all'articolo 13 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, ha recato un notevole snellimento apportando delle deroghe alla legge di contabilità generale dello Stato sia per quanto riguarda i limiti di somma, che sono stati triplicati, sia per quanto riguarda i piccoli lavori d'importo non superiore a lire 360.000.

L'ESTENSORE  
F.to Buscema

IL PRESIDENTE  
F.to Carbone

---

(36) I dipendenti di queste ultime categorie di personale sono stati assunti a norma, rispettivamente, (dall'articolo 20, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965), (articolo 7 legge 13 giugno 1962, n. 855), (articolo 20, terzo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965).

---

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

ALLEGATO *L.*

PAGINA BIANCA

## REPUBBLICA ITALIANA

## LA CORTE DEI CONTI

## A SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 27 novembre 1968;

**OGGETTO:** Modelli per la resa del conto giudiziale della gestione « importazione carne congelata e strutto » — gestione I.CA.ST.A. — di cui alla legge 28 giugno 1956, n. 595.

Vista la nota 6 agosto 1968, n. 122540, con la quale il Ministero del tesoro ha rinnovato la richiesta di parere della Corte dei conti sui modelli, predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la resa dei conti — ai sensi e per gli effetti dell'art. 620 del Regolamento di contabilità generale dello Stato — della gestione, concernente l'importazione di « carne congelata e strutto », di cui alla legge 28 giugno 1956, n. 595, condotta, per conto e nell'interesse dello Stato, dalla società a responsabilità limitata I.CA.ST.A. (Società importazione carni e strutto), in esecuzione dell'accordo commerciale e finanziario italo-argentino, stipulato il 13 ottobre 1947 ed approvato con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385;

esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Gaetano Paladini;

premesso che la Corte a Sezioni riunite, già richiesta del parere in ordine ai modelli per la resa del conto della gestione di cui trattasi, nell'adunanza dell'11 maggio 1967 sospese la pronuncia, avendo rilevato, fra la gestione medesima e quella successiva, di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1294, condotta dalla stessa Società I.CA.ST.A. — così come fra le gestioni d'importazione degli « olii di semi oleosi » e fra quelle dei « cereali e loro derivati » — difformità di procedure, sia di rendicontazione che di controllo, pur nella identità delle gestioni, dei soggetti, della materia e dei finanziamenti; ciò in disparte la constatazione di una divergenza fra le Amministrazioni anzidette, avendo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con nota 15 febbraio 1966, n. 20876, diffusamente manifestato il proprio dissenso sulla sottoponibilità a conto giudiziale delle gestioni I.CA.ST.A.;

rilevato che, con nota 14 marzo 1968, n. 060, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha reso noto di aver desistito dall'iniziativa di un provvedimento legislativo inteso a realizzare organicamente, sul piano normativo, l'esigenza — manifestata dalle Sezioni riunite nella predetta adunanza — di conseguire l'unicità delle procedure medesime, quale indispensabile presupposto per le adottande modalità di rendicontazione;

che con la stessa nota, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, consente che vengano riproposti, ai fini della rendicontazione della gestione di cui trattasi, i modelli indicati in oggetto — inoltrati alla Corte dal Ministero del tesoro ai precipui fini della resa del conto giudiziale (citato articolo 620) — recedendo, per ciò stesso, dal dissenso espresso con la citata nota 15 febbraio 1966, n. 20876;

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che, fermo pertanto doversi, in ciò essendo entrambi i Dicasteri interessati, adottare un'unica procedura sulla detta resa del conto giudiziale, per entrambe le anzicennate gestioni I.CA.ST.A., può procedersi all'esame dei predisposti modelli;

che, a tale fine, è da considerare come le proposte modalità di rendicontazione prevedano che:

a) il conto riassume tutto il carico e lo scarico dei quantitativi importati nonchè gli elementi di costo e di ricavo, ponendo in evidenza il risultato economico-finanziario della gestione;

b) sia i quantitativi importati, sia gli elementi di costo e di ricavo, riferiti alle singole importazioni, trovino il loro sviluppo in appositi allegati dimostrativi, formanti parte integrante del conto stesso;

c) per ogni voce, sia di entrata che di uscita, venga prodotta la relativa documentazione originale, raccolta in appositi fascicoli con l'elencazione degli atti giustificativi degli importi esposti nel conto;

d) oltre alle predette documentazioni, siano presentati gli atti relativi alle convenzioni stipulate dall'Ente gestore, per il disimpegno di determinati servizi;

ritenuto che, trattandosi di conto giudiziale, il « risultato economico-finanziario della gestione », indicato *sub a*), non può costituire se non una differenza a credito o a debito del contabile;

che, per quanto indicato *sub b*), in riferimento alle singole importazioni, occorrerà effettuare opportuni richiami agli allegati atti, autorizzazioni e determinazioni dei prezzi, nonchè una indispensabile coordinazione fra contratto e piroscavo, nell'ipotesi di una sola fornitura trasportata con più piroscavi, ovvero di più forniture trasportate con un solo piroscavo;

che, per quanto indicato *sub c*), è appena necessario avvertire che, fra i documenti giustificativi, dovranno comprendersi gli originali conti bancari, ai fini della debita dimostrazione degli esposti interessi, compensi ed oneri generali del finanziamento;

che, per quanto indicato *sub d*), occorrerà l'acquisizione al conto degli atti relativi alle convenzioni stipulate dall'Ente gestore sia con terzi — per finanziamento, trasporti, noli, assicurazioni, deposito, ecc. —, sia con la Pubblica amministrazione;

che, i due modelli allegati, a parte la mancanza di un « conto a materia », si presentano molto schematici, per cui occorre che siano formulati come segue, tenuto conto dell'obbligo della società I.CA.ST.A. di rendere il conto della gestione, distintamente « vapore per vapore » (paragr. 14° delle condizioni di gestione):

A) modello di conto a materia e di conto a valore, per ogni piroscavo (eventualmente anche con modelli separati), che comprenda — oltre la individuazione del piroscavo, la data e il porto di provenienza, nonchè la data e il porto di arrivo — i seguenti elementi:

per il conto a materia: estremi del contratto di acquisto — peso fatturato — carico lordo di partenza — eventuali cali ed ammanchi nel trasporto — carico lordo all'arrivo — eventuali cali ed ammanchi fra arrivo e vendita — quantitativi venduti;

per il conto a valore: prezzo di vendita per chilogrammo — totale entrate per vendite — indennizzi — entrate varie ed eventuali — totale ricavi a carico del contabile;

prezzo fatturato per chilogrammo — costo di acquisto — noli — assicurazioni — oneri doganali e fiscali — spese sbarco — oneri bancari — compenso I.CA.ST.A. — spese varie ed eventuali — totale costi a discarico del contabile;



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B) modelli appositi, per rendere conto del carico e del scarico, per attività o passività afferenti alla gestione nel suo complesso e non riferibili alle singole partite importate con i vari piroscafi;

C) « rendiconto generale » riepilogativo dei dati desumibili dai modelli *sub* A) e B) e, cioè:

riepilogo generale « a materia » contenente il numero complessivo dei vapori utilizzati, il peso complessivo della merce fatturata, il totale degli eventuali cali ed ammanchi verificatisi nell'intero ciclo, ed il totale dei quantitativi venduti;

riepilogo generale « a valore » contenente:

il totale delle entrate per vendite, per indennizzi, per interessi attivi, per entrate varie ed eventuali e, quindi, il totale generale delle entrate a carico del contabile;

il totale dei costi di acquisto, dei noli, delle assicurazioni, degli oneri doganali e fiscali, delle spese di sbarco, degli oneri bancari, del compenso I.CA.ST.A., delle spese varie ed eventuali e, quindi, il totale generale dei costi a scarico del contabile;

l'esposizione finale dei complessivi utili o perdite della gestione, con conseguente differenza a debito o a credito dell'Ente gestore;

che, ad ogni buon fine, può riuscire utile corredare il conto di una analitica relazione dell'apposita Commissione, cui sono stati demandati l'esame e la revisione delle « gestioni statali in materia alimentare », relazione, dalla quale risultino l'indicazione dell'entità degli introiti e degli esiti, ivi compresi tutti gli oneri della gestione, e la determinazione delle accertate risultanze definitive della gestione stessa;

che le così precisate modalità di rendicontazione possono — al fine di evitare ulteriori indugi — ritenersi valide anche per la seconda gestione tenuta dalla società I.CA.ST.A., di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1294, stante la riconosciuta identità dei requisiti oggettivi e soggettivi di entrambe tali gestioni.

P. Q. M.

nelle considerazioni innanzi esposte sta il parere delle Sezioni riunite.

IL PRESIDENTE

*F.to:* Carbone

per estratto del verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

*F.to:* Greco

## REPUBBLICA ITALIANA

## LA CORTE DEI CONTI

## A SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 27 novembre 1968;

**OGGETTO:** Modelli per la resa del conto giudiziale relativo alle gestioni del settore alimentare (oli e semi oleosi), di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1294.

Vista la nota 24 giugno 1968, n. 122551, con la quale il Ministero del tesoro ha rinnovato la richiesta di parere della Corte dei conti sui modelli predisposti dal Ministero dell'agricoltura e foreste per la resa del conto giudiziale, di cui agli articoli 5 e 17 della legge 22 dicembre 1957, n. 1294, avente ad oggetto la importazione in Italia di oli di semi oleosi durante la campagna 1950-1951;

visto l'articolo 3 del testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Pasquale Mazziotti;

premessi che la Corte a Sezioni riunite, già richiesta del parere in ordine ai modelli per la resa del conto delle gestioni di cui trattasi, nell'adunanza del 27 ottobre 1965 sospese la pronuncia stante il contrasto fra il Ministero dell'agricoltura e foreste e quello del tesoro in ordine alle modalità della rendicontazione;

ritenuto che dalla indicata nota del Ministero del Tesoro e dal foglio 14 marzo 1968, n. 059, del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste si evince che le divergenti prospettive delle due Amministrazioni più non sussistono in quanto entrambe convengono nel ritenere che, in sede di conto, debbano essere indicate le condizioni di gestione specificate nel provvedimento, col quale la gestione stessa venne affidata alla Federazione italiana dei consorzi agrari, ai sensi della normativa vigente;

che, pertanto, può procedersi all'esame dei predisposti modelli;

che nel modello A e negli allegati A/1 e A/2 dovrebbe essere indicato il soggetto da cui risulti concessa l'autorizzazione agli acquisti a determinati prezzi; dovrebbe inoltre essere agli stessi unita, in ogni caso, la documentazione dimostrativa;

che l'allegato 6 non appare idoneo a sviluppare il modello A, lettera c) (giacenza gestione 1948-49) poichè dovrebbe contenere egual numero di colonne per riportare nelle stesse i dati relativi alle varie specie dei prodotti;

che nei modelli A, A/2 e A/3 occorre precisare l'unità di peso (quintali);

che dovrà essere chiarita (allegato 15, modello A) la natura degli abbuoni e l'organo competente ad autorizzarli;

che nel modello B è indicata inesattamente la voce « disavanzo di gestione », atteso che, trattandosi di conto giudiziale, la risultanza finale non può costituire se non una differenza a credito o a debito del contabile;

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che per quanto riguarda gli oneri generali — di cui al modello B, parte uscita, titolo XII — il riconoscimento dei medesimi è subordinato al provvedimento del Ministero del Tesoro che, a termini dell'articolo 8 della legge n. 1294 del 1957, ne indichi l'importo e, comunque, alla determinazione dei criteri seguiti per ammettere a discarico tali spese nonchè alla susseguente documentazione giustificativa;

che il contenuto del modello C non dà luogo a rilievi in quanto complementare del modello B, a condizione, peraltro, che venga soppressa la definizione di « rendiconto finanziario », che per sua natura attiene a gestione estranea all'oggetto del conto giudiziale;

che l'ente gestore deve darsi carico dei finanziamenti ottenuti ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 1294 del 1957 e ad ogni altro titolo;

che, ad ogni buon fine, può riuscire utile corredare il conto di una analitica relazione dell'apposita Commissione, cui sono stati demandati l'esame e la revisione delle « gestioni statali in materia alimentare », relazione, dalla quale risultino l'indicazione della entità degli introiti e degli esiti, ivi compresi tutti gli oneri della gestione, e la determinazione delle accertate risultanze definitive della gestione stessa;

P. Q. M.

nelle considerazioni innanzi esposte sta il parere delle Sezioni riunite.

Visto:  
IL PRESIDENTE  
F.to: Carbone

per estratto dal verbale  
IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to: Greco

## REPUBBLICA ITALIANA

## LA CORTE DEI CONTI

## A SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 16 aprile 1969;

OGGETTO: Schema di disegno di legge concernente l'istituzione delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sua nota del 9 corrente, ha chiesto il parere previsto dall'articolo unico del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, su di uno schema di disegno di legge concernente la istituzione di Sezioni regionali della Corte dei conti;

udito il relatore presidente di sezione dott. Eduardo Greco;

## RITENUTO

che detto schema è stato predisposto a seguito delle sentenze n. 55 del 1966 e n. 33 del 1968, con le quali la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme concernenti i Consigli di Prefettura in sede giurisdizionale e la Giunta amministrativa della Valle d'Aosta, nonché delle sentenze n. 2616 del 20 luglio 1968 e n. 363 del 6 febbraio 1969, con le quali la Cassazione a Sezioni unite, convalidando la costante giurisprudenza delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, ha statuito che la stessa ha acquisito « in forza dell'articolo 103 della Costituzione, la cui efficacia precettiva immediata non è discutibile, una competenza generale nelle materie di contabilità pubblica », per cui dei giudizi, già devoluti ai Consigli di prefettura e alla Giunta amministrativa della Valle d'Aosta, deve conoscere « la Corte dei conti quale giudice di primo grado con appello contro le sue decisioni alle Sezioni riunite... esclusa la giurisdizione del giudice ordinario ».

Che lo schema, conformandosi a siffatti principi, si propone di apprestare gli strumenti organizzativi necessari per rendere funzionanti, in sede regionale, organi della Corte dei conti per l'esercizio della giurisdizione contabile.

A tale fine, l'articolo 1 prevede che le attuali Delegazioni regionali della Corte — assunta la denominazione di « Sezioni regionali » e ferme le norme che disciplinano l'attività di controllo in sede regionale — esercitino le attribuzioni giurisdizionali indicate nell'articolo successivo, che, per la Regione della Valle d'Aosta, sono demandate ad una Sezione regionale all'uopo da istituirsi, mentre, per la Regione siciliana, spettano alla Sezione giurisdizionale già funzionante.

Dette attribuzioni giurisdizionali sono precisate dall'articolo 2, con riferimento ai conti ed alle responsabilità degli amministratori, impiegati ed agenti delle regioni e degli altri enti locali, nonché ai conti degli agenti delle amministrazioni statali periferiche, aventi sede nelle circoscrizioni di ciascuna Sezione e alle responsabilità di appartenenti

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alle amministrazioni stesse per fatti verificatisi in tali circoscrizioni. Conseguentemente viene disposta la concentrazione in unica Sezione della competenza congiunta, in atto spettante alla I e II Sezione giurisdizionale nelle materie di contabilità pubblica (art. 4), riconoscendosi, altresì, la competenza di secondo grado — Sezioni riunite della Corte — per l'appello avverso le decisioni delle Sezioni regionali e della Sezione giurisdizionale unificata (art. 5).

Sono, inoltre, stabilite la composizione delle Sezioni giurisdizionali regionali e l'istituzione presso ciascuna di esse dell'ufficio del Pubblico Ministero, disciplinandosi altresì la materia delle assegnazioni e dei trasferimenti dei magistrati (art. 3). Vengono, correlativamente, previsti limitati aumenti delle dotazioni organiche dei personali di magistratura e non di magistratura (art. 9).

Per ciò che concerne, in particolare, il giudizio sui conti degli enti ed istituzioni locali, è prevista (art. 6), nel procedimento per la verifica in via amministrativa, l'inserimento di apposita Commissione, fermo il successivo, autonomo giudizio necessario sui conti stessi, da parte dell'organo giurisdizionale, con la procedura di discarico per decreto o previa celebrazione di giudizio.

Due disposizioni sono, da ultimo, racchiuse negli articoli 7 e 8: con la prima l'obbligo di denuncia dei fatti, che possono dar luogo a responsabilità a norma degli articoli 52 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, viene esteso agli amministratori degli enti locali, agli organi che sugli stessi esercitano funzioni di controllo ed ai funzionari preposti agli uffici periferici delle amministrazioni statali, mentre con la seconda si fa rinvio, per le norme di procedura, a quelle vigenti per i giudizi di competenza della Corte dei conti.

La norma finale dell'articolo 10 prevede la copertura della spesa che l'iniziativa comporta.

## CONSIDERA

La materia che, nei termini così sommariamente accennati, è oggetto dello schema, ha già dato occasione al parere di queste Sezioni riunite del 13 aprile 1967, parere ai cui essenziali criteri informativi lo schema si conforma.

Che l'esame dei conti, per e con il conseguenziale giudizio sugli stessi, al pari dello accertamento delle responsabilità, siano, infatti, funzioni tipiche ed esclusive della giurisdizione, il parere diffusamente illustra e dimostra, per escludere, come conclusivamente esclude, l'ammissibilità così di deroghe alla necessità della pronuncia del magistrato competente, come di valutazioni e deliberazioni, in via amministrativa, precedenti e comunque condizionanti o appena influenti rispetto al giudizio che, conclusa la fase amministrativa, a tale pronuncia giurisdizionale deve direttamente addurre.

Va, sicchè, valutata in modo penetrante e circospetto ogni concezione che — come il parere accenna — volta fosse « a far degradare la materia stessa del giudizio sui conti e dell'accertamento delle connesse responsabilità, dall'ambito giurisdizionale a quello amministrativo, sottraendola così al suo giudice naturale (la Corte dei conti), per affidarla, non già ad un altro giudice » — ciò che già sarebbe « palesemente contrario alla Costituzione » — sibbene ad organi che, in qualsiasi guisa strutturati, risulterebbero sempre in sostanza organi dell'esecutivo e, in ogni modo, come organi dell'esecutivo agirebbero. Pena, ove da una concezione siffatta non si recedesse, il rischio di gravi alterazioni alle strutture essenziali dell'ordinamento e, in particolare: « in luogo del giudizio, un procedimento amministrativo, in luogo di una pronuncia giurisdizionale, un mero atto amministrativo, in luogo di magistrati, funzionari dell'esecutivo ».

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nè tralascia il parere di mettere in evidenza — pienamente in ciò concorde con l'avviso espresso dal Consiglio di Stato — le caratteristiche che nettamente differenziano la giurisdizione contabile rispetto a quella dei tribunali amministrativi e l'esigenza, quindi, di tener l'una dall'altra del tutto separata.

Sotto questo profilo, val ricordare come l'articolo 125, secondo comma, della Costituzione non consente, in sè, la devoluzione ai tribunali amministrativi regionali della giurisdizione in materia di contabilità pubblica — e cioè sui conti e sulle connesse responsabilità degli amministratori, dipendenti ed agenti pubblici — la quale rientra, invece, nella competenza della Corte dei conti, a norma dell'articolo 103, secondo comma, della stessa Costituzione, e come la riunione delle due diverse giurisdizioni — quella di legittimità e di merito con quella in materia contabile — in unico ibrido organo, mal si conforma ai principi cui è stata sempre ispirata l'organizzazione della giustizia, con la grave anomalia che, per giunta, ne conseguirebbe della impugnativa delle decisioni di un unico organo a due distinti e, sotto tutti i profili che vengono in considerazione, del tutto differenti, organi giurisdizionali. A ciò si aggiunga come completamente diversa sia la struttura che, in ragione appunto della assoluta diversità delle materie di loro competenza, rispetto a quelle di spettanza dei tribunali amministrativi, devono conservare — anzitutto con la onnipresenza del Pubblico Ministero — gli organi della giurisdizione contabile e come assolutamente non riaccostabili siano le relative procedure, atteso il carattere, necessariamente ed intensamente officioso, sindacatorio, proprio soltanto della giurisdizione contabile.

Tali brevi cenni son sufficienti a far manifesti i principi direttivi che lo schema esattamente assume ed attua: l'avere, cioè, la Corte dei conti acquisito, in virtù dell'articolo 103 della Costituzione, la cui efficacia precettiva immediata non è discutibile, una competenza generale nella specialità delle materie di contabilità pubblica e il dover, quindi, essa ed essa soltanto conoscere, quale giudice di primo grado, con appello alle proprie Sezioni riunite, delle controversie già devolute ai Consigli di Prefettura. Il che basta anche a rendere di altrettanto ovvio rilievo come, nel dare in conseguenza il necessario assetto alla giurisdizione contabile, lo schema ne preveda il decentramento e l'armonica ristrutturazione dell'ambito, avendo di mira la non men ovvia esigenza di affidare la giurisdizione in materia di conti e di responsabilità degli amministratori, impiegati ed agenti delle regioni, anche a statuto speciale, e degli enti ed istituzioni locali ad un organo, come la Corte dei conti, che, oltre ad esser, ripetesi, investito — il che basterebbe — di « competenza generale nelle materie di contabilità pubblica », è notoriamente, per antica tradizione, specializzato e, quindi, particolarmente qualificato ad assolvere, con la necessaria efficienza, in questo delicato settore, alle funzioni giurisdizionali di garanzia e di tutela della corretta gestione del denaro e dei beni degli enti pubblici locali.

Con che la proposta normativa rende altresì ossequio al principio del decentramento introdotto dagli articoli 5 e 25 della Costituzione, nonchè a quelli dettati, nella parte II, titolo IV della stessa, per la Magistratura e, in particolare, al divieto di istituire nuove giurisdizioni speciali, sancito dall'articolo 102, secondo comma.

Nè manca, da ultimo, di pratico rilievo, oltre tutte quelle preminenti e decisive dianzi cennate, la considerazione che l'esercizio della giurisdizione contabile, previsto dallo schema, trova già — a differenza di quella, ancora da istituire, per i tribunali amministrativi — organi decentrati della Corte che, col nome di Delegazioni, già funzionano in ogni capoluogo di Regione e che possono, senza eccessive difficoltà e spese, essere dell'esercizio della giurisdizione stessa investite.

Alla luce di questi fini, che esattamente l'iniziativa persegue, non dà luogo ad osservazioni l'articolo 1 dello schema, il quale, utilizzando l'organizzazione di dette Delegazioni

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

regionali, stabilisce che le stesse assumano la denominazione di Sezioni regionali della Corte dei conti, salve le disposizioni particolari per la Sicilia e per la Valle d'Aosta.

Ad evitare, peraltro, possibili difficoltà interpretative, in sede di applicazione, ritengono le Sezioni di proporre una diversa formulazione del secondo e del quarto comma.

Appare, difatti, opportuno — dovendo restar ferma tutta la normativa concernente l'organizzazione e l'attività di controllo — fare espresso riferimento, nel secondo comma, anche alle norme che l'organizzazione del controllo, in sede decentrata, prevedono, così come altrettanto utile sembra precisare — nel prevedere il conferimento alla Sezione giurisdizionale istituita con l'articolo 1 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, delle attribuzioni indicate nell'articolo 2 dello schema — che tale conferimento viene disposto per quanto non previsto dagli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo. Ciò dappoichè i giudizi di conto e quelli di responsabilità degli agenti ed impiegati della Regione siciliana ed i giudizi di responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni statali, già competono a detta Sezione in virtù, appunto, delle norme dianzi indicate.

Il secondo ed il quarto comma dell'articolo 2 andrebbero, pertanto, a giudizio delle Sezioni, così riformulati:

2° comma:

« Ferme le norme che disciplinano l'attività di controllo in sede regionale e la sua organizzazione, le Sezioni regionali esercitano le attribuzioni indicate nell'articolo seguente ».

4° comma:

« Le attribuzioni stesse, spettano, nella Regione siciliana, per quanto non previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, alla Sezione giurisdizionale istituita con l'articolo 2 dello stesso decreto legislativo ».

L'articolo 2, che individua le materie nelle quali giudicano le Sezioni, è in perfetta rispondenza al previsto decentramento della giurisdizione contabile. In particolare, per ciò che concerne gli enti locali, viene alle Sezioni attribuita, accanto alla giurisdizione già propria dei Consigli di Prefettura, quella di responsabilità amministrativa, di spettanza del magistrato ordinario, a mente dell'articolo 265 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, norma quest'ultima che — come ben osserva la relazione che accompagna lo schema — ha una sua propria ragione storica, la quale, lungi dall'infirmare l'esattezza dell'attribuzione di giurisdizione alla Corte dei conti, siccome delineata dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 2616 del 20 luglio 1968, più or non si concilia col nuovo armonico sistema — tanto dalla dottrina, nel rilevare di tale norma l'incongruenza, auspicato — che nella soggetta materia è riuscito possibile di realizzare grazie al carattere di generalità nella specialità attribuito alla giurisdizione contabile dalla Carta Costituzionale.

Anche il criterio — dell'essersi il fatto produttivo del danno verificato nel territorio della circoscrizione della Sezione regionale — accolto dallo schema, per stabilire la competenza delle singole Sezioni a giudicare dalle responsabilità dei funzionari, impiegati ed agenti delle amministrazioni statali periferiche, appare il più acconcio ed opportuno di quelli fra cui poteva operarsi la scelta, non fosse altro perchè già recepito dalle norme che disciplinano il funzionamento della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 655) e dimostratosi, nella pratica giudiziaria, di agevole applicazione.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La soppressione, disposta con l'articolo 4, della seconda delle Sezioni giurisdizionali — aventi, a norma dell'articolo 3 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, competenza promiscua nelle materie di contabilità pubblica — appare, poi, strettamente conseguente al previsto decentramento, appena notandosi come appaia superfluo, nell'articolo stesso, l'inciso « ad eccezione di quelle indicate nella lettera *b*) del precedente articolo 2 », in quanto è ovvio che la competenza, di cui si prevede il concentramento in un'unica Sezione, rimane limitata da quella attribuita alle Sezioni regionali di nuova istituzione.

Si propone, pertanto, di eliminare tale inciso.

La devoluzione — prevista dall'articolo 5 — alle Sezioni riunite dell'appello avverso le decisioni delle Sezioni regionali e della Sezione indicata nell'articolo 4 è in tutto conforme all'accolto sistema e si chiarisce, pertanto, da sè.

Quanto, invece, all'articolo 7, è rimasta, dopo approfondito esame, esclusa la esigenza di una specifica indicazione degli « amministratori degli enti menzionati nell'articolo 2, lettera *a*) », al fine di render certa ed agevole la identificazione dei soggetti, cui è esteso l'obbligo di denuncia: e ciò per la saliente considerazione che tale obbligo sorge solo se ed in quanto la conoscenza del fatto, che possa dar luogo a responsabilità, si sia acquisita dall'amministratore nell'esercizio della sua funzione, donde, più che con semplice riferimento all'ufficio rivestito, è dall'essersi avuta conoscenza del fatto — in ragione, in occasione, in dipendenza diretta del legittimo assolvimento in concreto della specifica funzione, all'ufficio connessa — che l'obbligo di denuncia sorge.

Ritengono, poi, le Sezioni, che la prima parte della norma di rinvio al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, racchiusa nell'articolo 8, possa essere meglio così formulata:

« I giudizi indicati negli articoli precedenti, per quanto non previsto dalla presente legge, sono regolati dalle norme del testo unico delle leggi . . . ».

I primi tre commi dell'articolo 6, in quanto si limitano a disciplinare soltanto la verifica, in sede amministrativa, dei conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili degli enti e delle istituzioni locali, non toccano punto così le funzioni come l'ordinamento della Corte dei conti in sede giurisdizionale: essi, pertanto, rimangono in sostanza estranei al presente parere, richiesto a norma del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273.

Nè osservazioni di sorta sollecita l'ultimo comma dell'articolo stesso che, per ovvie ragioni di speditezza, prevede, senza con ciò affievolire appena le irrinunciabili garanzie della giurisdizione, il procedimento di discarico del contabile per decreto, qualora il magistrato relatore non rilevi irregolarità, ferma, ove alla pronuncia per decreto non possa farsi luogo, l'osservanza della normativa che regola l'ordinario giudizio sul conto e sulle connesse responsabilità.

Al fine, peraltro, di assegnare a ciascun articolo un oggetto compiuto, omogeneo e, rispetto a quello degli altri, distinto, nell'armonico contesto del complesso normativo, sembra opportuno dividere l'articolo 6 in due articoli, l'uno dei quali ne racchiuderebbe i primi tre commi — che disciplinano la verifica dei conti in sede amministrativa — mentre l'altro sarebbe costituito dal quarto comma — che disciplina, invece, il procedimento giurisdizionale — il cui testo, operando un raccordo col testo dell'articolo precedente, rimarrebbe così, con qualche lieve formale modifica, strutturato:

« Art. 7. (ex ultima parte art. 6). — Il segretario della Sezione regionale predetta della Corte dei conti comunica la motivata relazione dell'organo amministrativo di verifica al magistrato, nominato relatore dal presidente della Sezione stessa.

Il magistrato relatore, qualora non rilevi irregolarità e, sulla base delle risultanze della verifica di cui all'articolo precedente, ritenga potersi far luogo al discarico del con-



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tabile, promuove, su conforme avviso del P.M., anche contestualmente per più conti, decreto del presidente della Sezione. In ogni altro caso, in cui il discarico non possa essere pronunciato per decreto, il giudizio sul conto e sulle connesse responsabilità ha luogo secondo le norme che disciplinano il giudizio di conto e di responsabilità nei confronti dei funzionari, impiegati ed agenti dello Stato ».

Le norme dell'articolo 3, che regolano la composizione delle Sezioni e la istituzione di uffici di pubblico ministero, messe in relazione con quelle che introducono modifiche organiche (art. 9), bastano a far manifesto come gli aumenti proposti siano, per i Consiglieri e i Vice Procuratori Generali, contenuti in modica misura. Il che si giustifica in quanto il più ampio e diverso problema della estensione alla magistratura della Corte dei conti di sistemi di accesso a tali qualifiche, in termini analoghi a quelli già in atto per i magistrati dell'ordine giudiziario, si avvii contemporaneamente anch'esso a favorevole soluzione, consentendo, in tal guisa, come è indispensabile per garantire la normale attività delle Sezioni regionali, di utilizzare un maggior numero di magistrati con funzioni a dette qualifiche corrispondenti.

Ciò considerato, le Sezioni soggiungono che, per rispecchiare fedelmente la situazione organica, quale si viene a determinare con la normativa che lo schema propone, sembra necessario dare all'articolo 9 la seguente più esatta formulazione:

« Il ruolo organico dei magistrati della Corte dei conti è stabilito con la tabella A, allegata alla presente legge, in sostituzione delle tabelle B e C allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 ».

In proposito vale, inoltre, notare come manchi nello schema una norma la quale riservi ai magistrati in servizio i posti disponibili per effetto dell'entrata in vigore della legge e della sua prima applicazione. Norma a suggerir la cui introduzione sta anzitutto la esigenza di disporre, per dare inizio all'attività delle nuove Sezioni, di un sia pur limitato maggior numero di magistrati che siano tutti in grado di assolvere subito alle funzioni di istituto, l'esercizio delle quali, di tutt'altro che spedito e agevole apprendimento, non può essere al certo affidato a persone che, pur dotate di cultura, preparazione ed esperienza acquisite nell'esercizio di altre attività, non abbiano, per attendere al disimpegno delle funzioni stesse, adeguata specifica preparazione.

Di siffatta considerazione, di ovvio rilievo, sorregge, e convalida, del resto, l'esattezza, non soltanto la circostanza che una norma del genere figura sempre in tutte le leggi che, al pari di quella oggetto della proposta in esame, abbiano apportato ritocchi agli organici, per far fronte a nuove o maggiori immediate esigenze dei servizi di istituto, ma la stessa sentenza della Corte Costituzione 21 gennaio 1967, n. 1, la quale ha bensì riconosciuto non contrastare con la Costituzione nomine di estranei da parte del Governo a Consigliere della Corte dei conti, ma ha tenuto a precisar testualmente: « ad un numero limitato di posti, man mano che si rendono vacanti per eventi diversi, distanziate nel tempo », caratteri questi che non si riscontrano al certo nelle nomine da disporre, come si prevede nella specie, in misura notevole e tutte insieme, in dipendenza della entrata in vigore e della prima applicazione di una nuova legge, per fronteggiare immediate maggiori esigenze di servizio.

Al primo comma dell'articolo 9 (che, secondo la nuova articolazione diverrebbe 10) ne andrebbe, quindi, aggiunto subito un secondo, formulato nei termini seguenti:

« I posti di Consigliere disponibili, per effetto della entrata in vigore della presente legge e della sua prima applicazione, sono riservati per la promozione da conferire, a norma dell'articolo 10 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, ai primi referendari ».

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senza indugiare, poi, sulla entità degli aumenti che le tabelle richiamate nel secondo (divenuto ora terzo) comma dell'articolo 9 prevedono per gli attuali organici dei personali diversi da quello di magistratura, basta notare come — secondo quanto si evince, del resto, dalla stessa relazione che lo schema accompagna — tali aumenti siano contenuti nella misura strettamente indispensabile ad un primo avvio dell'attività delle Sezioni regionali.

E, ciò notato, una considerazione soltanto occorre aggiungere.

Lo schema — avvertendo evidentemente l'esigenza che quello, fra tali personali, avente funzioni direttive, risulti dotato di una preparazione specifica che lo renda utilizzabile subito per le nuove e maggiori occorrenze di istituto connesse al funzionamento delle Sezioni regionali — prevede, al fine di garantire di tal personale la migliore scelta, una selezione, non mediante scrutinio, ma per esame, scritto ed orale, non teorico, ma sui servizi di istituto, appunto. Sol che, nel determinare l'anzianità effettiva di servizio necessaria per partecipare agli esami, la fissa nella metà di quella normalmente richiesta: ossia in quattro anni e mezzo per i laureati e in sei anni e mezzo per i non laureati.

Che tale soluzione sia conforme a indirizzo costante del Tesoro le Sezioni riunite conoscono. Non possono, ciò nulla meno, dispensarsi dal rappresentare se, tenuto conto della concreta situazione in cui la norma dovrebbe nel caso operare e delle concrete, peculiari esigenze a cui dovrebbe assolvere, non convenga esaminare l'opportunità di stabilire un termine unico — che potrebbe essere anche di quattro anni e sei mesi — per l'ammissione ai previsti esami; e, del pari, se, sempre per disporre di personale subito utilmente impiegabile, non torni conveniente riservare — previa selezione per esame pratico — i posti che, dopo le promozioni dei vincitori degli esami anzidetti, si renderebbero disponibili, nella carriera di concetto, al personale appartenente alla carriera inferiore da almeno un triennio.

Il tutto, salvi quei più generali ed appropriati aggiustamenti che le particolari caratteristiche dei servizi della Corte esigono e che, per i personali non di magistratura, è da ritenere non mancheranno di essere senza indugio introdotti nel quadro, anzitutto, della riforma della pubblica amministrazione in sede di strutturazione dei provvedimenti delegati previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 249.

Questi brevi cenni a singoli, settoriali problemi di organizzazione e di personale di magistratura e non di magistratura — connessi alla circoscritta esigenza di consentire subito il funzionamento delle Sezioni regionali — non toccano, è ovvio, la più cospicua serie dei problemi posti dalla più vasta esigenza di una armonica revisione e ristrutturazione globale dei complessi normativi che disciplinano in atto le funzioni e la organizzazione, in ogni sua componente, della Corte, in vista di garantire l'efficiente sviluppo della sua attività, in continua espansione, in ogni settore, da quello giurisdizionale in genere, a quello, collaterale e coordinato, del controllo, specie sulla gestione degli enti pubblici.

Donde la segnalazione che, per quanto superflamente, le Sezioni rassegnano al Governo, di accingersi sin d'ora a riconsiderare tali problemi per farli oggetto di quella ponderata complessiva valutazione che soltanto ne può consentire una completa armonica soluzione, alla quale avrebbero pur potuto essere, sin da questo momento, avviati se il Governo, compreso della estrema urgenza di garantire il funzionamento delle nuove strutture di una giurisdizione di preminente importanza, quale quella contabile, non avesse ritenuto opportuno evitare di appesantire l'iter del provvedimento in esame con una norma di delegazione legislativa.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È, appena, per ultimo, da notare come nelle tabelle allegate allo schema trasmesso mancano, per evidente omissione, e vanno quindi aggiunte, in quella *A* l'indicazione « Magistratura », in quella *C* l'indicazione « Carriera esecutiva », in quella *D* l'indicazione « Personale di dattilografia » e in quella *E* l'indicazione « Carriera ausiliaria ».

P. Q. M.

nelle suesposte considerazioni è il parere delle Sezioni riunite.

IL PRESIDENTE  
*F.to:* Carbone

per estratto dal verbale  
IL SEGRETARIO GENERALE  
*F.to:* E. Greco

PAGINA BIANCA

ALLEGATO *M.*

PAGINA BIANCA

**Determinazione n. 838**

## LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI  
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 5 marzo 1968;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1965, con cui è stato sottoposto a controllo l'Ente per l'irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'alta Valle del Tevere umbro-toscana;

viste la legge 18 ottobre 1961, n. 1048 e la legge 15 settembre 1964, n. 765;

visti l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e l'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 5 agosto 1947, n. 778;

vista la propria determinazione 19 dicembre 1967 n. 807;

viste le delibere del Consiglio di amministrazione dell'Ente 3 febbraio 1967 n. 20/67 e 9 marzo 1967 n. 44/67, ambedue approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 31 luglio 1967, con le quali, in applicazione dell'accordo collettivo nazionale 24 giugno 1966, stipulato tra le organizzazioni sindacali dei dipendenti da enti di bonifica ed il sindacato nazionale enti di bonifica e di irrigazione, è stata disposta in favore del personale la concessione, rispettivamente, dell'adeguamento della retribuzione mensile in ragione di lire 4.000 e dell'indennità *una tantum* di lire 40.000, quale assegno forfettario per il biennio 1965-66;

udita la relazione del magistrato con funzioni di controllo presso l'Ente predetto, dalla quale è risultato che il trattamento giuridico ed economico del personale è stato disciplinato con deliberazioni commissariali 6 marzo 1962 n. 9 e 15 gennaio 1963 n. 3/63, approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota 17 settembre 1962 n. 13072, e 13 aprile 1963, n. 10177, sulla base del contratto collettivo nazionale 20 aprile 1951 e successivi accordi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 816, e che il regolamento organico del personale, peraltro non approvato in via definitiva dal Consiglio di amministrazione, è modellato su tali contratti e accordi, perchè, secondo quanto ritenuto, oltre che dall'Ente, anche dall'organo vigilante, l'Ente per l'irrigazione della Valdichiana, chiamato a svolgere, tra gli altri, compiti analoghi a quelli dei Consorzi di bonifica, deve regolare i rapporti con il proprio personale sulla base dei contratti collettivi di lavoro, a mente della legge 16 giugno 1938, n. 1303;

considerato che l'Ente per l'irrigazione della Valdichiana — al di là di ogni eventuale assimilazione con i consorzi di bonifica, i cui compiti, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 765 del 1964, può assumere nei comprensori ove tali consorzi non esistano — è un tipico ente di erogazione, come è fatto palese dalle attribuzioni istituzionali, nonchè dalle forme di finanziamento, segnatamente per quanto concerne i contributi, cui sono tenuti, a mente dell'articolo 12, comma I, della legge n. 1048 del 1961, « i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalle opere » da esso costruite;

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che, pertanto, i rapporti tra detto ente e il proprio personale debbono essere regolati, non già sulla base della disciplina dei contratti collettivi di lavoro — applicabile soltanto ai dipendenti degli enti pubblici, detti « economici », perchè operano nel campo della produzione e dello scambio e svolgono istituzionalmente attività economica, secondo le norme del diritto privato — bensì mediante provvedimenti amministrativi, a mente del testuale disposto dell'articolo 6, lettera *b*) della legge n. 1048 del 1961;

che, in particolare, la disciplina del trattamento economico di detto personale, anche in sede regolamentare, deve essere posta con l'osservanza dei limiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 722 del 1945, secondo le linee direttrici enunciate nella determinazione 19 dicembre 1967, n. 807, che qui si richiama;

che i relativi provvedimenti debbono essere approvati dal Ministero vigilante, di concerto con il tesoro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 778 del 1947;

che, conclusivamente, non risulta conforme a legge la disciplina del trattamento economico del personale dell'Ente, che ha integralmente recepito il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti dagli enti di bonifica, ed a questo si è, a volta a volta, adeguata, da ultimo con le delibere 3 febbraio 1967 n. 20/67 e 9 marzo 1967 n. 44/67, approvate dal Ministero vigilante;

P. Q. M.

dichiara non conformi a legge, nei termini esposti in parte motiva, l'assetto del trattamento economico del personale dipendente dall'Ente di irrigazione della Valdichiana, e, in conseguenza, le deliberazioni del 1967, menzionate nelle premesse;

rappresenta l'esigenza che tale trattamento sia disciplinato, col regolamento in corso di formazione, nei modi di legge, secondo le linee direttrici desumibili dalla determinazione 19 dicembre 1967, n. 807;

ordina che copia della presente sia comunicata, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, all'onorevole Ministro per il tesoro, all'onorevole Ministro per l'agricoltura e le foreste, nonchè all'Ente.

IL RELATORE

*F.to:* Branca

IL PRESIDENTE

*F.to:* Carbone



**Determinazione n. 886**

## LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI  
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 29 ottobre 1968;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visti la legge 14 agosto 1965, n. 901, e i decreti del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862 e 14 febbraio 1966, n. 257;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961 con il quale l'Opera per la valorizzazione della Sila, ora Opera Sila, ente di sviluppo agricolo in Calabria, è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della cennata legge n. 259 del 1958;

visto il decreto 5 giugno 1968 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il quale — ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862 — un funzionario dell'Opera Sila è stato « incaricato di sostituire il direttore generale (. . . .) durante il periodo di assenza di quest'ultimo »;

udito il relatore;

considerato che l'ufficio di direttore generale dell'Ente predetto è vacante fin dal luglio 1965 quando il titolare, dottor Riccardo Toman, ne cessò per determinazione ministeriale (nota 21 giugno 1965, n. 17947), al fine di attendere ad altri compiti;

che il dottor Toman, dal 24 giugno 1968, è stato nominato direttore generale dell'Ente di sviluppo nell'Umbria con decreto ministeriale di pari data, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 186 del 23 luglio 1968;

considerato che il richiamato articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 862 del 1950 disciplina, in via normativa, un tipico caso di vicarietà o supplenza, attribuendo al Ministero vigilante il potere di indicare il funzionario dell'Ente che debba sostituire il titolare dell'ufficio di direttore generale, in caso di assenza o impedimento di questo;

che connotato peculiare della supplenza è che l'ufficio abbia un titolare, che esista, cioè, la persona fisica da sostituire nel caso di assenza o d'impedimento, mentre nel caso in esame il direttore generale manca sin dal 1965;

che, pertanto, nella specie non tanto doveva provvedersi a nominare un vicario, quanto il titolare;

considerato conclusivamente che il decreto ministeriale 5 giugno 1968 non è conforme a legge, sia per i motivi esposti, sia perchè, sotto la specie della supplenza, ha inteso ovviare alla mancata nomina del direttore generale titolare, in tal modo ancor più prolungando una situazione illegittima in atto sin dal 1965, situazione che occorre al più presto rimuovere;

P. Q. M.

dichiara non conforme a legge il decreto ministeriale 5 giugno 1968, di cui nelle premesse;

richiede all'onorevole Ministro per l'agricoltura e le foreste di provvedere alla nomina del direttore generale dell'Opera Sila.

Ordina che copia della presente sia comunicata, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 259 del 1958, agli onorevoli Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro.

IL RELATORE

*F.to.* Fabiani

IL PRESIDENTE

*F.to.* Carbone

**Determinazione n. 893****LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI  
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 5 novembre 1968;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, costitutiva dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, con il quale l'Istituto stesso è stato sottoposto al controllo della Corte, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 259 del 1958;

visto l'articolo 6 del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1243;

viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del detto Istituto:

del 7 giugno 1968, con cui si approva il « regolamento per l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte degli specialisti iscritti negli elenchi mutualistici INAM », comportante un aumento di spesa di circa lire 7 miliardi per l'esercizio 1968 e di circa lire 14 miliardi per ciascuno degli esercizi futuri;

del 19 luglio 1968, avente per oggetto la « sistemazione giuridico-economica del personale sanitario con rapporto d'impiego non di ruolo per 4 ore giornaliere di servizio, con un onere annuo, « per l'esercizio in corso, nella misura massima di lire 224 milioni »;

del 12 luglio 1968, che concede la « facoltà di riscatto dei periodi di attività professionale richiesti per l'ammissione all'impiego del personale dei ruoli farmaceutico e legale » con l'« onere massimo di 14 milioni » per l'esercizio in corso;

del 26 luglio 1968, che attribuisce al personale dipendente « un acconto mensile nella misura unica di lire 3.000 », con un onere « calcolabile, per l'esercizio in corso, nella misura di lire 667 milioni »; spese tutte cui, secondo le citate deliberazioni, « si farà fronte nel quadro delle misure che, in sede di proposte di variazione del bilancio di previsione del 1968, dovranno essere adottate per la relativa copertura finanziaria »;

vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione, in data 18 ottobre 1968, con cui si apportano variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 1968, per effetto delle quali « le entrate effettive di esercizio passano da lire 1.022.450.000.000 a lire 1.027 miliardi 550.000.000 e le uscite effettive da lire 1.112.200.000.000 a lire 1.197.100.000.000; di conseguenza, il disavanzo, previsto per la competenza dell'esercizio 1968, si eleva da lire 89.750.000.000 a lire 169.550.000.000 » e, pertanto, si demanda « al Presidente dell'Istituto la facoltà di chiedere agli Organi tutori l'autorizzazione a contrarre con Istituti di credito o Enti vari, mutui fino alla concorrenza di lire 79.800.000.000, al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura dei maggiori oneri derivanti dalle variazioni apportate con la presente delibera agli stanziamenti del bilancio di previsione 1968 »;

visto che, col medesimo provvedimento di variazione del bilancio preventivo 1968, nelle « entrate per movimento di capitali », si autorizza « l'iscrizione di uno stanziamen-

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to di lire 136.438.000.000 corrispondente ai mutui ed alle anticipazioni contratte dall'Istituto nel corso del 1968 » per cui « lo stanziamento complessivo previsto nelle entrate per movimento di capitali si eleva da lire 3.350.000.000 a lire 139.788.000.000 »; somma che non appare, comunque sufficiente a far fronte al previsto maggiore disavanzo di lire 169.550.000.000;

ritenuto che la prassi invalsa presso l'INAM ed oramai elevata a metodo, di ricorrere liberamente al mercato finanziario, per far fronte sia alla naturale espansione delle spese istituzionali, sia alla dilatazione volontaria delle spese in genere, con l'assunzione continua di nuove iniziative nell'ambito dei compiti istituzionali ed a favore del personale, pur rimanendo relativamente statico il gettito contributivo, condizionato dalla congiuntura economica del Paese e da atti eteronomi, che tale prassi, dicevasi, ha sconvolto la base legale e funzionale della gestione finanziaria, fondata su un rigido sistema a ripartizione che, per sua natura, postula un livellamento costante delle entrate e delle spese effettive, mediante l'adeguamento continuo delle prime alle seconde e il contenimento, per quanto possibile, delle seconde in ragione del volume delle prime;

che, gli effetti di un simile orientamento non mancheranno di ripercuotersi negativamente sul bilancio dello Stato e sull'economia nazionale;

considerato, in particolare, che ogni nuova o maggiore spesa a carattere discrezionale trova, comunque, un limite insuperabile nel citato articolo 6 del decreto-legge n. 968 del 1967 e che tale precetto, ispirato dalla stessa esigenza avvertita nel paragrafo 241 del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70, non può considerarsi osservato col ricorso ad operazioni di mutuo il cui effimero effetto di copertura ha, come contropartita, un aggravamento degli oneri finanziari degli esercizi a venire e, pertanto, una progressiva sottrazione delle future risorse finanziarie ai compiti istituzionali, quando, come nella specie, il piano di ammortamento non sia basato sulla attendibile previsione di future maggiori entrate;

udito il relatore;

## P. Q. M.

dichiara non conformi a legge le deliberazioni, citate nelle premesse, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

invita i Ministeri vigilanti a promuovere sollecitamente provvedimenti atti a restaurare il turbato equilibrio finanziario della gestione dell'Istituto, in aderenza al metodo della ripartizione instaurato dalla legge istitutiva a garanzia dell'ordinato ed efficace perseguimento delle finalità istituzionali.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata all'onorevole Ministro per il tesoro e all'onorevole Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nonché all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Ordina, altresì, che copia della presente determinazione sia inviata agli onorevoli signori Presidenti delle Camere del Parlamento ed all'onorevole signor Presidente del Consiglio dei Ministri.

IL RELATORE  
F.to Marcelli

IL PRESIDENTE  
F.to Carbone

**Determinazione n. 894****LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI  
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 5 novembre 1968;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; vista la legge 14 luglio 1965, n. 901;

visti i decreti del Presidente della Repubblica 30 e 31 marzo 1961 con i quali, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 259 del 1958, sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria, ora Enti di sviluppo, nonché gli enti di cui all'articolo 6 della legge n. 901 del 1965, ai quali sono stati affidati compiti di sviluppo;

vista la propria determinazione 7 maggio 1968, n. 852, nella quale è stato conclusivamente dichiarato che compete agli enti interessati riesaminare la situazione del proprio personale, al fine di regolarizzarla alla stregua dei criteri nella determinazione stessa indicati, disponendo l'immediata cessazione di tutti i « distacchi », nonché di quei « comandi », che risultino non conformi a legge, mentre spetta agli organi ministeriali competenti vigilare che siffatti provvedimenti siano al più presto adottati;

vista la nota 13 agosto 1968, n. 1787, con cui il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che esercita la vigilanza sugli enti predetti: *a)* espone le ragioni di fatto del formarsi e consolidarsi delle situazioni dichiarate in linea generale non conformi a legge dalla Corte; *b)* per alcune, specificamente individuate, prospetta argomenti tendenti a dimostrarne la regolarità, come nel caso dei « distacchi » di personale disposti nell'interesse dell'Ente di appartenenza, ovvero dei « comandi » in essere presso taluni enti privati; per altre, del pari individuate, giustifica con motivazioni di fatto l'esistenza, come nel caso dei « distacchi » presso i propri uffici; *c)* assicura che « esperiti gli accertamenti in corso, impartirà istruzioni perchè siano revocati i comandi ed i distacchi che, in base ad una oggettiva valutazione, non trovino collocazione nelle situazioni » da esso « illustrate e sottoposte alla considerazione » della Corte, « e non siano quindi da ritenere ammissibili »; *d)* avverte, infine, che, « poichè il problema potrebbe non trovare piena e radicale soluzione in linea amministrativa (...) già sta predisponendo apposito disegno di legge anche in relazione al rifinanziamento degli Enti di sviluppo e non mancherà di prospettare le soluzioni definitive in sede legislativa »;

uditi i magistrati che esercitano, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 259 del 1958, funzioni di controllo presso gli enti di cui trattasi;

udito il relatore;

considerato che gli enti, secondo quanto risulta, nessuna concreta iniziativa hanno avviato per ricondurre nell'ambito della legittimità la situazione denunciata nella determinazione n. 852, che è rimasta, perciò, invariata, quando, addirittura, non sia apparsa, per ulteriori accertamenti, ancor più grave;

che non è da escludere sull'atteggiamento degli enti abbia influito la cennata nota ministeriale, di cui essi hanno avuto conoscenza;

considerato, ancora — come ritenuto anche dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Ad. plen. 24 febbraio 1967, n. 1) — che le pronunce della Corte, espresse nelle

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

determinazioni, atti peculiari del controllo esercitato a norma dell'articolo 100 della Costituzione e della legge 21 marzo 1958, n. 259, comportano, da parte degli enti controllati e dei Ministeri vigilanti, l'adozione di conseguenziali conformi provvedimenti;

che eventuali argomenti dedotti, sia dagli enti che dall'autorità ministeriale competente, in ordine a tali pronunce possono dalla Corte essere presi in esame solo al fine di poter accertare se introducano dati nuovi e rilevanti per la formulazione di un diverso giudizio;

considerato che, nel caso, gli argomenti ministeriali sopra richiamati devono essere valutati alla stregua dei principi codificati nello statuto degli impiegati civili dello Stato (testo unico 10 gennaio 1957, n. 3), cui debbono informarsi gli emanandi regolamenti del personale degli enti di sviluppo agricolo, a mente dell'articolo 8 della legge n. 901 del 1965;

che, perciò, l'assegnazione anche temporanea di dipendenti ad amministrazioni od enti, diversi da quelli di appartenenza, non è consentita, salvo ricorrano gli estremi del « comando » che espressamente il citato articolo 8 statuisce possa essere previsto dai regolamenti stessi, i quali all'uopo dovranno disciplinarlo secondo i principi desumibili, appunto, dalle norme in materia dettate dal cennato testo unico e dalla Corte indicati nella determinazione n. 852;

che in tale determinazione è stata definita come « distacco » la posizione dei dipendenti di un dato ente assegnati, senza adozione di idoneo provvedimento, a prestare servizio presso e nell'interesse di altro ente od amministrazione, a carico del quale non sono posti gli oneri per la relativa prestazione di lavoro; ragion per cui il « distacco » si configura come situazione di mero fatto, che si palesa, invero, possibile strumento di favoritismi ed è contraria ai principi del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione;

che, dunque, a nulla rileva la fattispecie prospettata dal Ministero di appartenenza in sede diversa da quella propria di questo; e ciò in quanto tale fattispecie non è stata oggetto della precedente determinazione, nè, quindi, lo è di questa;

che tanto meno rilevano le ragioni di fatto, da cui han tratto origine le situazioni non conformi a legge, e il preannunciato proposito di iniziativa legislativa inteso a regolarizzarle;

che la situazione denunciata dalla Corte comporta, oltre quelli indicati, ulteriori effetti, quali, da un lato, l'aumento del personale in servizio presso l'Amministrazione vigilante, senza che ne siano variate le dotazioni organiche e la relativa spesa e, d'altro lato, l'indiretto contributo — a carico della finanza degli enti di sviluppo e, perciò, dello Stato — largito, al di fuori dei normali canali, ad enti od organismi, anche privati, in conseguenza dell'assunzione ad essi di personale « distaccato » in servizio di fatto;

che, conclusivamente, vanno riconfermati i principi enunciati nella determinazione n. 852, della quale qui si richiamano le considerazioni tutte, e che l'inadempienza degli enti non può trarre giustificazione della nota ministeriale del 13 agosto 1968;

P. Q. M.

riafferma l'esigenza che sia provveduto:

a) alla cessazione dei « distacchi » in atto, salvo quelli che possano essere regolarizzati mediante « comando », ove ricorrano tutti i requisiti legittimanti il provvedimento, quali indicati nella determinazione stessa;

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) alla cessazione dei « comandi » in essere presso enti od organismi privati, anche se investiti di compiti di pubblico interesse, dappoichè, secondo i principi richiamati nella cennata determinazione, il « comando » può essere legittimamente disposto solo nell'ambito dell'Amministrazione Pubblica;

c) alla pronuncia, di competenza dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e di quello del Tesoro, sui regolamenti del personale, deliberati dagli enti di sviluppo;

segnala, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la situazione di cui in parte motiva all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, agli onorevoli Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, nonchè all'onorevole Assessore per l'agricoltura e le foreste della Regione siciliana, richiedendoli di notizie sulle risultanze dei rispettivi interventi.

Ordina che copia della presente sia comunicata all'onorevole Presidente del Consiglio, ai predetti onorevoli Ministri ed Assessore, oltre che agli Enti interessati.

IL RELATORE

*F.to:* Gallina

IL PRESIDENTE

*F.to:* Carbone

**Determinazione n. 901**

## LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI  
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nelle adunanze del 5 novembre e del 3 dicembre 1968;

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte di conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

vista la legge 14 luglio 1965, n. 901;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

vista la propria determinazione n. 827 del 6 febbraio 1968;

visto il telegramma n. 157246 in data 20 ottobre 1968, con il quale il Ministero del tesoro — che aveva precedentemente segnalato al Ministero dell'agricoltura la « necessità rielaborazione bilanci previsione 1968 Opera Sila, Ente Maremma, Ente sviluppo in Campania, Ente Fucino, Ente sviluppo Sardegna, per adeguamento contributi funzionamento in essi iscritti ad importi assegnati (...) su stanziamento complessivo proprio stato previsione spesa corrente esercizio » — esprime, in via eccezionale, il proprio avviso favorevole all'approvazione dei bilanci di previsione dei suddetti enti per l'esercizio 1968, modificati mediante l'iscrizione degli importi di competenza di detto esercizio fra le entrate di parte corrente e delle somme eccedenti fra le entrate in conto capitale;

vista la lettera n. 18857 del 14 agosto 1968, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, premesso che « la dotazione di lire 36 miliardi prevista per l'anno 1969 dalla legge 14 luglio 1965, n. 901, si è ridotta, com'è noto, di lire 12 miliardi in corrispondenza di altrettante somme occorse per assicurare la continuità dei servizi degli enti di sviluppo durante il periodo decorrente dal 1° marzo al 30 giugno 1964, rimasto scoperto di finanziamenti », ha precisato che « la somma disponibile per l'esercizio in oggetto (1969) risulta ridotta a lire 24 miliardi » e su questi ha assegnato agli enti — fatta eccezione per l'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, sulla cui assegnazione non risultano dati ufficiali — le somme a fianco di ciascuno indicate come segue:

Ente Maremma, Ente di sviluppo in Toscana e Lazio . . . . .	milioni	3.030
Ente Fucino, Ente di sviluppo in Abruzzo . . . . .	»	1.203
E.S.A., Ente di sviluppo agricolo . . . . .	»	2.022
Ente Delta Padano, Ente di sviluppo . . . . .	»	2.306
Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria . . . . .	»	3.735
Ente di sviluppo in Campania . . . . .	»	610
Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise . . . . .	»	5.130
Ente di sviluppo nell'Umbria . . . . .	»	500
Ente di sviluppo nelle Marche . . . . .	»	520
Ente nazionale per le tre Venezie . . . . .	»	613
Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania . . . . .	»	247
Opera nazionale combattenti . . . . .	»	288



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

uditi i magistrati con funzioni di controllo sulla gestione finanziaria degli enti di sviluppo o aventi compiti di sviluppo;

udito il relatore;

ritenuto che i seguenti enti hanno iscritto fra le entrate del bilancio preventivo per l'esercizio 1969 contributi statali sulla legge n. 901 del 1965 per le somme a fianco di ciascuno indicate:

Ente Maremma, Ente di sviluppo in Toscana e Lazio . . . . .	L.	3.030.000.000
Ente Fucino, Ente di sviluppo in Abruzzo . . . . .	»	4.326.850.000
E.S.A., Ente di sviluppo agricolo . . . . .	»	2.022.000.000
E.T.F.A.S., Ente di sviluppo in Sardegna . . . . .	»	7.385.000.000
Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria . . . . .	»	6.200.000.000
Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise . . . . .	»	8.170.000.000
Ente di sviluppo nell'Umbria . . . . .	»	500.000.000
Ente nazionale per le tre Venezie . . . . .	»	1.083.000.000
Ente Delta Padano . . . . .	»	6.475.773.186
Opera nazionale combattenti . . . . .	»	288.000.000

che l'Opera Sila e l'Ente Fucino hanno, altresì, compreso tra le proprie previsioni, come sopra riportate, entrate per contributi statali riferiti, con varie locuzioni, a provvedimenti legislativi da emanare, nella misura, rispettivamente, di lire 4.500.000.000 e di lire 3.123.850.000, mentre, a data odierna, non risulta neanche approvato dal Consiglio dei Ministri alcun disegno di legge che preveda l'apprestamento di mezzi finanziari, da erogarsi sul bilancio statale a favore degli enti di sviluppo o aventi compiti di sviluppo, per gli esercizi successivi al 1969, ovvero soltanto per sopperire alla produzione delle disponibilità cui si riferisce il Ministero dell'agricoltura e delle foreste nelle note sopra citate;

che il decreto ministeriale di ripartizione delle somme disponibili sullo stanziamento per l'esercizio 1969 (art. 6 legge n. 901 del 1965) non risulta ancora pervenuto alla Corte per la registrazione;

considerato che la situazione attuale, come innanzi descritta, è strettamente conseguenziale alla procedura adottata dal Ministero nel ripartire le assegnazioni fra gli enti di sviluppo — o aventi compiti di sviluppo — durante gli esercizi dal 1965 al 1968, situazione già dalla Corte prevista nella citata determinazione n. 827, nella relazione al Parlamento sull'esercizio 1964-65 degli enti già di riforma fondiaria (Nota introduttiva, n. 6) nonchè nella relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1967 (Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura V. Doc. XIV, n. 1, pagg. 290 e 291);

che quasi tutti gli enti di sviluppo — dal « Programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 », approvato con legge 27 luglio 1967, n. 685, e dai « Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 », approvati con legge 27 ottobre 1966, n. 910, considerati organismi di programmazione locale e di esecuzione delle direttive da tali due leggi enunciate — non sono in grado di far fronte alle spese correnti, per l'esercizio 1969, coi mezzi finanziari rimasti disponibili sugli stanziamenti apprestati per tale esercizio dalla legge n. 901 del 1965, neppure al fine limitato della erogazione di spese, quali gli stipendi, oneri ed assegni fissi, per loro natura comprimibili solo mediante drastiche riduzioni di personale e, dunque, dell'attività istituzionale;

che la modifica apportata alla impostazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 1968 di alcuni enti di sviluppo — quale risulta dal telegramma del Ministero del tesoro citato in premessa — se elimina, per detto esercizio, lo sfasamento tra gli stanziamenti previsti dal bilancio del Ministero dell'agricoltura (articolo 6 legge n. 901 del

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1965) e gli importi iscritti nel bilancio degli enti — è priva di ogni favorevole riflesso per l'esercizio 1969, in quanto parte delle somme assegnate per tale esercizio sono necessariamente destinate a far fronte agli impegni assunti dagli enti al fine di assicurare, per il 1968, le entrate in conto capitale e, dunque, di sopperire alle esigenze relative allo stesso esercizio; sicchè tali somme sono sostanzialmente da considerarsi già erogate durante il 1968;

che l'impostazione data da alcuni enti di sviluppo al proprio bilancio preventivo per l'esercizio 1969, per un verso, fa venir meno la natura giuridica del documento, proprio per la indissolubile connessione che deve esistere tra la finanza statale e quella degli enti pubblici di erogazione, i quali dal bilancio dello Stato traggono i mezzi finanziari loro indispensabili per il perseguimento del fine istituzionale; e, per altro verso, condiziona la finanza statale, ciò che — come più volte la Corte ha, in casi analoghi, rilevato — per veruna ragione può ammettersi, in quanto, altrimenti, sarebbe radicalmente sovvertito il naturale — oltre che giuridico — ordine da cui devono essere regolati i rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti pubblici di erogazione da esso sovvenuti;

che i bilanci di previsione, la cui duplice funzione di guida e di limite alla gestione è stata costantemente affermata dalla Corte, non debbono essere influenzati da alcuna congettura che si concreti in mere aspettative, incerte e future sia nell'*an* come nel *quantum*, ma debbono, invece, tener conto, specie per quanto riguarda le spese correnti, solo degli importi già stanziati nel bilancio dello Stato e, come nel caso concreto, nei limiti delle assegnazioni comunicate dal competente Ministero;

che, tutto ciò premesso, la iscrizione, fra le entrate correnti dei bilanci preventivi degli enti di sviluppo o aventi compiti di sviluppo, per l'esercizio 1969, di somme eccedenti le assegnazioni come sopra comunicate dal Ministero dell'agricoltura o, a *fortiori*, riferite a futuri provvedimenti legislativi, è sfornita di qualsiasi titolo giuridico e non può, pertanto, per veruna ragione essere riconosciuta legittima;

considerato, conclusivamente, che, come dalla Corte denunciato nella citata determinazione n. 827 — della quale qui si richiamano le considerazioni ed i rilievi tutti — a cagione della anticipata attribuzione, da parte del Ministero dell'agricoltura, di parte dei fondi stanziati con la legge n. 901 del 1965, si è ridotto di un terzo lo stanziamento dell'esercizio statale 1969 — ultimo dalla legge stessa finanziato — sicchè quasi tutti gli enti di sviluppo non saranno in grado, nel 1969, di far fronte se non, e solo in parte, alle spese correnti, ciò che aggraverà la situazione di dissesto economico-finanziario in cui la maggior parte di essi si dibatte da anni;

## P. Q. M.

segnala, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la situazione di cui in parte motiva, all'onorevole Ministro per il tesoro ed all'onorevole Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

ordina che copia della presente determinazione sia inviata, oltre che agli onorevoli Ministri predetti, agli onorevoli Presidenti delle due Camere del Parlamento e all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri nonchè a tutti gli enti di sviluppo o aventi compiti di sviluppo.

IL RELATORE  
F.to Mesiti

IL PRESIDENTE  
F.to Carbone

ALLEGATO *N.*

PAGINA BIANCA

ENTI ADDESTRATIVI A CARATTERE NAZIONALE, OPERANTI IN ALMENO DUE REGIONI, CHE HANNO RICEVUTO FINANZIAMENTI A CARICO DEL F.A.P.L. PER L'ESERCIZIO 1968-69

1. — Associazione E.L.I.S. (Educazione, Lavoro, Istruzione, Sport) — Roma.
2. — Associazione Nazionale Addestramento Professionale (A.N.A.P.) — Milano.
3. — Associazione Nazionale Addestramento Professionale (A.N.A.P.A.) — Roma.
4. — Associazione Nazionale Centri F.R.I. Formazione Addestramento Professionale (A.N.C.I. F.A.P.) — Roma.
5. — Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli Subnormali (A.N.F.F.A.S.) — Roma.
6. — Associazione Padri Missionari Stigmatini — Centro per la Formazione Professionale dei Lavoratori — Verona.
7. — Casa della Gioventù — Trissino (Vicenza).
8. — Casa Generalizia della Compagnia di Maria — per l'Educazione dei Sordomuti e Subnormali — Verona.
9. — Centro Addestramento Perfezionamento Addetti Commercio (C.A.P.A.C.) — Milano.
10. — Centro Formazione Professionale « Scuola Cardinal Salotti » Montefiascone (Viterbo).
11. — Centro Italiano Formazione Addestramento Professionale (C.I.F.A.P.) — Roma.
12. — Centro Italiano Opere Femminili Salesiane (C.I.O.F.S.) — Roma.
13. — Centro Nazionale di Addestramento e di Assistenza in Agricoltura (C.N.Ad.As.A.) — Bari.
14. — Centro Nazionale Formazione Manodopera Agricola Specializzata (C.N.F.M.O.A.S.) — Roma.
15. — Centro Nazionale per l'istruzione e l'Orientamento Professionale (C.N.I.O.P.) — Roma.
16. — Centro Nazionale Opere Salesiane (C.N.O.S.) — Roma.
17. — Comunità dei Braccianti — Roma.
18. — Confederazione Cooperative Italiane — Roma.
19. — Congregazione Sacra Famiglia di Nazareth — Brescia.
20. — Consorzio Nazionale Organizzazione Scolastiche Educative (C.N.O.S.E.) — Cremona.
21. — Ente Campano Addestramento Professionale (E.C.A.P.) — Napoli.
22. — Ente Confederale Addestramento Professionale (E.C.A.P.) — Roma.
23. — Ente Delta Padano — Bologna.
24. — Ente Friulano di Assistenza (E.F.A.) — Udine.
25. — Ente Nazionale A.C.L.I. Istruzione Professionale (E.N.A.I.P.) — Roma.
26. — Ente Nazionale per l'Addestramento e per il Perfezionamento Professionale in Agricoltura (E.N.A.P.R.A.) — Roma.
27. — Ente Nazionale per l'Addestramento dei Lavoratori del Commercio (E.N.A.L.C.) — Roma.
28. — Ente Nazionale Addestramento Professionale (E.N.A.P.) — Roma.
29. — Ente Nazionale per l'Addestramento Professionale « Don Orione » — Roma.
30. — Ente Nazionale Addestramento Professionale « Giuseppini del Murialdo » — Roma.
31. — Ente Nazionale Formazione e Addestramento Professionale (E.N.F.A.P.) — Roma.
32. — Ente Pugliese di Cultura Popolare e d'Istruzione Professionale — Bari.
33. — Fondazione « De Vecchis » — Montefiore dell'Asso (Ascoli Piceno).
34. — Fondazione « Opera Monte Grappa » — Fonte (Treviso).
35. — Istituto Addestramento Lavoratori (I.A.L.) — Roma.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

36. — Istituto Camerini-Rossi — Padova.
37. — Istituto Cavanis — Chioggia (Venezia).
38. — Istituto « F.D. Roosevelt » — Valdesi di Mandello (Palermo).
39. — Istituto Italiano per lo Sviluppo della Pesca e per l'Istruzione Professionale dei Pescatori (ITALPESCA) — Roma.
40. — Istituto Nazionale per l'addestramento ed il Perfezionamento dei Lavoratori dell'Industria (I.N.A.P.L.I.) — Roma.
41. — Istituto Nazionale per l'Istruzione e l'Addestramento Professionale (I.N.I.A.P.) — Roma.
42. — Istituto Nazionale per l'Istruzione e l'Addestramento nel Settore Artigiano (I.N.I.A.S.A.) — Roma.
43. — Istituto Nazionale Istruzione Professionale Agricola (I.N.I.P.A.) — Roma.
44. — Istituto Veneto per il lavoro — Venezia.
45. — Officina Operaia « G.O. Bufalini » — Città di Castello (Perugia).
46. — Opera per l'Istruzione e l'Educazione Religiosa, Morale e Professionale della Gioventù (PRO-JUVENTUTE) — Castellammare di Stabia (Napoli).
47. — Opera Pia Card. Ernesto Ruffini — Palermo.
48. — Organizzazione Rieducazione Tecnica (O.R.T.) — Roma.
49. — Provincia Romana O.CC.RR. Ministri degli Infermi — Roma.
50. — Società Umanitaria — Fondazione P.M. Loria — Milano.

ALLEGATO O.

PAGINA BIANCA



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO O

## RENDICONTO GESTIONE CREDITI ESPORTAZIONE ESERCIZIO 1968

ENTRATE	L.	L.	Uscite	L.
Premi . . . . .	4.511.971.458	IG.E. da versare all'Erario . . . . .	L.	74.882.689
Costi polizza . . . . .	» 36.017.000	Spese gestione:		
I.G.E. versata dagli assicurati . . . . .	» 74.882.689	a) Rimb. spese I.N.A.-I.C.E. . . . .	»	238.640.810
Rimborso spese per rinuncia garanzia. . . . .	» 17.534.126	b) Spese missioni . . . . .	»	2.588.186
Inter. da riscuotere su premi dilazionati . . . . .	» 13.023.634	c) Bolli . . . . .	»	280.340
Inter. su c/c I.N.A. . . . .	» 24.433.049	d) Abbonam. Union De Berne . . . . .	»	725.300
Inter. di mora . . . . .	» 19.672.126	Indennità pagate per sinistri . . . . .	»	15.949.194.229
Sopravvenienze . . . . .	» 3.930.676			
Interessi su c/c Tesoreria . . . . .	» 1.050.427.575			
Interessi di mora su rate sinistrate . . . . .	» 259.635.448			
Recupero sinistri su rate sinistrate . . . . .	» 3.495.376.501			
Diff. cambio su rec. sin. su rate sinistrate . . . . .	» 11.355.728			
Decremento fondo accumulato . . . . .	» 6.748.051.544			
	L. 16.266.311.554		L.	16.266.311.554

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	PASSIVITÀ
1) C/c Tesoreria Centrale « I.N.A. » premi riscossi per c/ della Gestione Assicurazione Crediti all'Esportazione . . . . .	1) Depositi per rimborso spese su garanzia . . . . .
L. 30.905.069.988	L. 47.940.000
2) Debitori diversi:	2) Creditori diversi:
a) diversi . . . . .	a) diversi . . . . .
L. 267.761.261	L. 2.617.185.571
b) I.N.A. c/c . . . . .	b) rate di credito per sinistri e interessi di mora »
» 656.428.357	» 9.175.209.975
» 924.189.618	» 11.792.395.546
3) Crediti per indennizzi pagati da recuperare:	3) I.G.E. ancora da versare:
a) indennizzi pagati . . . . .	a) riscossa . . . . .
L. 27.318.869.146	L. 27.158.286
b) meno: indennizzi recuperati . . . . .	b) da riscuotere . . . . .
» 5.798.388.130	» 3.732.124
» 21.520.481.016	4) Depositi provvisori infruttiferi. . . . .
	» 30.890.410
	» 2.337.986
	5) Indennizzi pagati da recuperare:
	a) indennizzi pagati . . . . .
	L. 27.318.869.146
	b) meno: indennizzi recuperati . . . . .
	» 5.798.388.130
	» 21.520.481.016
	6) Fondo accumulato:
	a) al 30 settembre 1968 L. 14.924.545.971
	b) incremento IV trimestre 1968. . . . .
	» 5.031.149.693
	» 19.955.695.664
	L. 53.349.740.622
	L. 53.349.740.622
<i>Somme impegnate su fondo accumulato</i>	<i>Somme impegnate su fondo accumulato</i>
Sinistri segnalati agli effetti dell'articolo 7 della legge 1953 e dell'articolo 6 della legge 1961. L. 4.068.193.628	Ditte per sinistri . . . . .
L. 4.068.193.628	L. 4.068.193.628

N.B. — Non sono incluse le spese sostenute dall'I.N.A. e dall'I.C.E. nel III e IV trim. 1968. I documenti relativi all'assunzione dei rischi e quelli contabili sono custoditi dall'I.N.A., mentre la documentazione delle spese autorizzate per il funzionamento del Comitato è custodita dall'I.C.E.